

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

XXXIX.

TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — Omaggi — Sunto di petizione — Congedi — Mozione d'ordine del Senatore Chiesi, approvata — Sorveglianza degli Uffici — Surrogazione del Senatore Mirabelli al Senatore Scialoja, per l'esame del progetto di legge sul Pubblico Ministero e sul contenzioso finanziario — Commemorazione dei Senatori Marsili, Bufalini e Audiffredi e parole del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Sostituzione proposta dal Senatore Tecchio nell'art. 303 non accettata dal Ministro Guardasigilli, respinta — Approvazione dell'art. 303 e dei successivi dal 304 al 310 — Sostituzione proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia nell'art. 311, accettata dalla Commissione e dal Senato — Approvazione dell'art. 311 — Aggiunta proposta dal Senatore Pescatore all'art. 312, accettata dal Relatore — Riserva del Ministro — Nuova proposta del Senatore Pescatore non accolta dal Ministro — Replica del Senatore Pescatore — Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo, accettata dal Ministro ed approvata dal Senato — Approvazione degli articoli 313 e 314 — Aggiunta del Senatore Pescatore a questo ultimo articolo, modificata dal Ministro — Osservazioni del Senatore De Filippo, cui risponde il Ministro — Approvazione dell'aggiunta Pescatore modificata e dell'intero articolo 311 — Emendamento del Senatore Pescatore all'articolo 315, non accolto dal Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore De Filippo — Proposta del Relatore e considerazioni del Commissario Regio — Replica e proposta modificata del Senatore De Filippo di rinvio dell'articolo alla Commissione — Osservazioni del Ministro e del Relatore — Spiegazioni del Senatore De Filippo e schiarimenti del Ministro — Dichiarazione del Senatore Pescatore — Osservazione del Senatore Lauzi — Approvazione dell'articolo 315, modificato — Approvazione dell'articolo 316 con emendamento proposto dal Regio Commissario, e dell'art. 317 — Emendamenti proposti all'articolo 318 dal Senatore Pescatore, respinti dal Relatore e dal Commissario Regio, e loro accettazione dell'emendamento Tecchio — Osservazioni del Senatore Pescatore a sostegno del suo emendamento, cui risponde il Commissario Regio — Proposta del Senatore Pescatore di rinvio dell'art. 318 alla Commissione, oppugnata dal Relatore — Dubbi ed istanza del Senatore Vitelleschi, cui rispondono il Relatore e il Ministro — Emendamento del Senatore Pescatore, oppugnato dal Relatore — Modificazione proposta dal Ministro — Osservazioni del Senatore De Filippo — Rinvio della discussione, proposto dal Ministro, approvato.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Regio Commissario.

Il Senatore, Segretario, TABARRINI dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

L'avv. cav. Franceschi bibliotecario del Senato, dei suoi dialoghi di lingua parlata: *Città e Campagna*.

Il signor Palmerantz e Wimborg di un opuscolo intitolato: *La mitrailleuse Svedoise*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Il signor G. A. Alagna di un suo opuscolo intitolato: *La Sicilia e l'Italia*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dei fascicoli dei mesi di settembre e ottobre 1873 della seconda serie del *Bollettino industriale del Regno*.

Il Municipio di Pisa di un opuscolo sulle *onoranze funebri a Francesco Bonaini*, e di un discorso pronunziato dal cav. prof. Duranti nella *Inaugurazione della nuova scuola di facoltà medica in quella Università*.

Il cav. Ignazio Villa, delle sue *Considerazioni sulla bonificazione dell'Agro Romano da farsi senza alcuna operazione di prestito*.

L'avv. Stefano Mina di quattro esemplari di un suo *Canto nuziale*.

La Camera di Commercio ed Arti di Venezia di un *Rapporto di quel Comitato statistico sulla navigazione e sul commercio di Venezia nel 1874*.

L'Associazione agraria Friulana di una *traduzione dal tedesco del dottor Alberto Leri: dell'istruzione popolare sulla phylloxera rastrofira*.

La Regia Accademia Raffaello di Urbino, degli *Atti di quell'Accademia, anno VI, 1874-1875*.

Il prof. E. Pisani, di un suo discorso sulla *Cassa di Risparmio e sulle condizioni economiche di Modica*.

I Prefetti di Como e di Modena, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1874*.

Il Senatore, Segretario, PALLAVICINI dà lettura del seguente sunto di petizione.

N. 11. Il Presidente del Comitato di Padova dell'Associazione per il progresso degli studi economici, a nome del Comitato stesso, sottopone al Senato alcune considerazioni intorno al progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali, in base alle quali fa istanza perchè nel progetto medesimo vengano introdotte parecchie modificazioni.

Il signor Senatore Sylos-Labini chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia, e l'onorevole Senatore Scialoja scrive la seguente lettera:

*A Sua Eccellenza
il signor Presidente del Senato.*

« Il sottoscritto, impedito dallo stato di sua sa-

lute, le fa istanza, perchè voglia ottenergli dal Senato un congedo di 15 giorni. »

Se non c'è opposizione, questi due congedi s'intenderanno accordati.

(Sono accordati.)

Lo stesso signor Senatore Scialoja continua la sua lettera nei seguenti termini:

« Nel tempo medesimo dichiara all'E. V. che egli, per la ragione sopra espressa, non può prender parte ai lavori dell'Ufficio Centrale incaricato di esaminare il progetto di legge sul Pubblico Ministero e sul Contenzioso finanziario; e quindi la prega di supplire a questa sua involontaria mancanza nel modo che ella giudicherà più conveniente. »

Interrogo il Senato sul modo col quale crede che si abbia a surrogare il Senatore Scialoja nell'Ufficio Centrale incaricato dello studio della legge sul Pubblico Ministero e sul Contenzioso finanziario.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Siccome è già all'ordine del giorno la estrazione a sorte per la rinnovazione degli Uffici, l'Ufficio del quale faceva parte il Senatore Scialoja non può più addivenire alla nomina di un nuovo Commissario; quindi io proporrei che la nomina del nuovo membro dell'Ufficio Centrale, accennato nella lettera dell'onorevole Senatore Scialoja ed in sostituzione del Senatore medesimo, fosse deferita all'onorevole signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, riterro consenziente il Senato a questa proposta dell'onorevole Senatore Chiesi, e mi farò un dovere di nominare il surrogante dell'onorevole Scialoja.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Si procede adesso al sorteggio degli Uffici.

(Il Senatore, Segretario, Tabarrini procede al sorteggio.)

Gli Uffici rimangono così composti:

UFFICIO I.

Giovanelli
Martinengo
Salvagnoli
Doria Pamphili

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Scacchi
 Finocchietti
 Caccia
 Morelli
 Finali
 Cadorna Carlo
 Gadda
 De Siervo ~
 Menabrea
 Chiavarina
 Strozzi
 Cantelli
 Pica
 D'Azeglio
 Errante
 Della Verdura
 Cannizzaro
 Belgiojoso
 Torelli
 Marvasi
 Astengo
 Berti Pichat
 Manzoni
 Lauria
 Di Bovino
 Lissoni
 Cadorna Raffaele
 Acquaviva
 Gamba
 Peranni
 Melegari
 Rossi Giuseppe
 De Sonnaz
 Strongoli Pignatelli
 Camozzi-Vertova
 Centofanti
 Meuron
 Provana
 Nitti
 Di Larderel
 Andreucci
 Bonelli
 Sauli Francesco
 Di Giacomo
 Rovedin
 Mazara
 San Vitale
 Perez
 Cataldi
 Vannucci
 Cialdini

Balbi-Senarega
 Lo Schiavo
 Norante
 Persano
 Pettinengo
 Cianciafara
 Carra
 S. A. R, il principe Eugenio
 Turrisi-Colonna
 Chigi

UFFICIO II.

Maggiorani
 Duchoquè
 Scialoja
 Cutinelli
 Antonini
 Cabella
 De Gori Pannilini
 Mamiani
 Spinola
 Amari *prof.*
 Mauri
 Bombrini
 Ruschi
 Mischi
 Pallavicini Francesco
 Guicciardi
 Valfiè
 Costantini
 Tanari
 Rossi Alessandro
 Vigliani
 Atenolfi
 Arrivabene
 Giovanola
 Bembo
 Beretta
 Alfieri
 Lanzilli
 Salvatico
 Della Bruca
 Sylos-Labini
 Bevilacqua
 Satriano
 Calcagno
 Maglione
 Pignatelli
 Pettiti
 Panizzi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Sella
Sant' Elia
Ricci Alberto
Pandolfina
Torrearsa
Arezzo
Ricci Giovanni
Genuardi
Vegezzi
Varano
San Cataldo
Tonello
Corsi di Bosnasco
Porta
Pasolini
Pernati
Cossilla
Settembrini
Benintendi
Aleardi
Bellinzaghi
Colla
D'Adda
Marzucchi
Pleza
Di Castagnetto

UFFICIO III.

Trombetta
Medici
Sineo
Conforti
Giorgini
Angioletti
Bella
Balbi-Piovera
Cambray-Digny
Vacca
Tecchio
Cosenz
Pantaleoni
Pescatore
Di Brocchetti
Fornoni
Lunati
Lauri
Manni
Durando
Monaco Lavalletta
Linati

De Gasparis
Araldi-Erizzo
Eula
Piacentini
Amari *conte*
De Gregorio
Pianell
Jacini
Mezzacapo
Gozzadini
Oldofredi
S. A. R. il principe Tommaso
S. A. R. il principe Umberto
Pavese
Cornero
Colonna
Pallavicino-Mossi
Vesme
Moscuza
Spaccapietra
Padula
Visone
Saracco
Spada
Piazzoni
Fontanelli
Brignone
Roncalli
Montezemolo
Mongenet
Riboty
Montanari
Camerata Scovazzo
Barbavara
De Riso
Di Moliterno
Cusa
Cacace
Elena
Ricotti
Michiel
Salmour

UFFICIO IV.

Chiesi
Pisani
Poggi
De Filippo
Casati
Griffoli

 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Boncompagni-Ottoboni
 Cavalli
 Ponzi
 Cerruti
 Miniscalchi-Erizzo
 Carradori
 Mirabelli
 Serra Francesco Maria
 Rosa
 Sanseverino
 Tabarrini
 Pepoli Giovacchino
 Pallieri
 De Falco
 Figoli
 Giustinian
 Malaspina
 Gallotti
 Arese
 Scarabelli
 Sclopis
 Capponi
 Torre
 Stara
 Canestri
 De Ferrari Raffaele
 Gravina
 Di Giovanui
 Ferraris
 Laconi
 Brioschi
 Magliani
 De Ferrari Domenico
 Melodia
 San Martino
 Serra Francesco
 De Luca
 Tommasi
 Correale
 Torrelli
 Di Bagno
 Della Rocca
 Pasqui
 Serra Domenico
 Torremuzza
 Gagliardi
 Fiorelli
 Venini
 Pallavicino-Trivulzio
 Doria Giorgio
 Besana

Borghesi-Bichi
 Cittadella
 S. A. R. il principe Amedeo
 Dalla Valle
 Mayr
 Tholosano

UFFICIO V.

Imbriani
 Pepoli Carlo
 Irelli
 Lampertico
 Acton
 Danzetta
 Borgatti
 Borromeo
 Della Gherardesca
 Castelli
 Garzoni
 Verga
 Cantelli
 Vitelleschi
 Musio
 Guiccioli
 Malvezzi
 Galeotti
 Beltrani
 Miraglia
 Cavallini
 Pironti
 Borsani
 Pastore
 Corsi Tommaso
 Prinetti
 Lissoni
 Di Monale
 Zanolini
 Collacchioni
 Cipriani Leonetto
 Castiglia
 Notta
 Zoppi
 Ginori-Lisci
 Di S. Giuliano
 Lanza
 De Vincenzi
 Cipriani Pietro
 Baracco
 Antonacci

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Calabiana
 Caracciolo
 Lauzi
 Bona
 Del Giudice
 Giordano
 Serra Orso
 Ciccone
 Sighele
 Cucchiari
 Assanti
 Di Sortino
 Boncompagni-Ludovisi
 Porro
 Boyl
 Biscaretti
 Bellavitis
 Siotto-Pintor
 Villamarina
 Bolmida
 Sismonda

PRESIDENTE. A senso dell'art. 18 del Regolamento, dovendo il nuovo Commissario dell'Ufficio Centrale, incaricato dell'esame della legge sul Pubblico Ministero e sul Contenzioso finanziario, venir scelto tra i membri che componevano l'Ufficio cui apparteneva il Commissario da surrogare, in seguito alla proposta del Senatore Chiesi approvata dal Senato, nomino in sostituzione dell'onorevole Scialoja l'onorevole Senatore Mirabelli.

Commemorazione del Senatori Marsili, Bufalini e Audifredi.

PRESIDENTE. Signori Senatori. Anche oggi debbo compire un ufficio ingratisimo, annunciandovi nuovi lutti pel Senato e per l'Italia.

Il conte Carlo Marsili, membro di questa augusta Assemblea, decedeva in Bologna, sua città nativa, il 18 dello scorso marzo. Erade d'un nome nobilissimo e di una cospicua fortuna egli attese sin dalla prima giovinezza, e vi perseverò nell'età matura, agli studi seri e classici. Coltivò di preferenza l'economia pubblica e l'agronomia; e del frutto abbondante di studi siffatti, rendono bella testimonianza alcuni suoi lavori pubblicati colla stampa, e riconosciuti assai commendabili per eleganza di stile e purezza dell'italica favella. Nè questa fu delle

moderne lingue la sola che egli possedesse, giacchè parlava e scriveva perfettamente anche la francese.

Del ricco suo censo il compianto collega nostro usò con nobiltà di animo e con carità assai splendida.

L'asilo infantile di Bologna deve al conte Marsili la sua creazione; nè è facile dire quanti ostacoli agli sforzi dell'animo suo nobile e generoso abbiano opposto, più che i tempi, i governanti di allora. Poveri di spirito, essi qualificavano cosiffatti stabilimenti come pericolose innovazioni.

Anche la Cassa di risparmio della sua città nativa lo ebbe qual altro dei fondatori; e poscia ammirò lo zelo ed il retto senso di lui quando ne diresse come capo l'amministrazione.

Universalmente conosciuto ed apprezzato come uomo amantissimo della patria, specchiato per probità, moderato nei giudizi, pratico nei consigli, egli fu dal voto popolare chiamato costantemente a far parte delle rappresentanze del Comune e della Provincia.

Il conte Marsili accolse volenteroso le nuove istituzioni nazionali e fu meritamente assunto all'elevato ufficio di Senatore. Più volte io lo udii in Firenze dolersi di non potere, in causa della sua malferma sanità, prendere parte più assidua ai nostri lavori. E veramente dacchè ebbe la sventura di perdere i due figli eredi del suo nome e delle sue virtù, la vita di lui prese abito di perenne mestizia e la sua salute ne ricevette una scossa terribile e funesta.

Il conte Marsili era uomo pio senza ostentazione, assennatamente tollerante ed in politica professava opinioni sinceramente moderate, ma ferme.

Per la sua morte i poverelli perdettero un padre generosamente caritatevole, la nobile Bologna un figlio virtuoso ed operosissimo, ed il Senato del Regno un membro distinto per coltura, per gentile costume e per nobile carattere.

Da oltre un mese Italia tutta, o Signori, viveva in un'ansia penosissima. Era in estremo pericolo la vita d'un uomo illustre ed universalmente venerato, più che per la sua età quasi nonagenaria, per le virtù preclare che ne adornavano la mente ed il cuore.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Le notizie ora scoraggianti, ora rassicuranti, avvicendavano negli animi trepidanti il timore e la speranza; ma il 31 dello scorso mese giunse a me l'annunzio tristissimo che il nostro egregio collega Maurizio Bufalini soccombette dopo lunga e penosa malattia.

La gentile Firenze che da moltissimi anni lo adottò come suo figlio, fu profondamente e giustamente addolorata vedendosi a così breve intervallo tra l'uno e l'altro orbata di due luminari della scienza medica.

Antesignano di quel sistema che richiamo in Italia la medicina alle sfere serene della osservazione pratica, Maurizio Bufalini dimostrò quanto si apponesse al vero allorché, in una delle prime e più celebrate sue opere, dettava l'aurea sentenza: *L'acquisto del vero sa quasi del divino: il resto è grande umana follia.*

A questi puri e severi principi il compianto nostro collega conformò sempre la vita sua come scienziato; e se il sostenerli con costante energia gli procacciò sulle prime censure e dolori, in progresso gustò la somma delle soddisfazioni, quella di vedere rettificata intorno alla giustizia del propugnato sistema le idee e le opinioni degli stessi suoi avversari.

Questo ritorno dal canto di costoro a più ragionevoli apprezzamenti ed a più retti giudizi cominciò sin da quando, nominato professore effettivo di Clinica medica nella insigne Università di Bologna, Egli vi inaugurava le sue lezioni col tanto giustamente celebrato suo discorso: *Della vera e della falsa gloria, e dei mezzi che l'una e l'altra procacciano.*

Chiamato nel 1835 ad occupare la cattedra di Clinica nell'Istituto superiore di Firenze, egli la tenne sino al 1853 con somma riputazione di dottrina, e fu sempre circondato dall'amore della gioventù studiosa, dalla riverenza popolare e dalla estimazione dei dotti d'Italia non solo, ma dell'Europa intera. Riputazione, amore, riverenza ed estimazione giustamente dovute alle opere di medicina da lui pubblicate, ed in modo speciale alle istituzioni di patologia analitica, che l'opinione unanime degli uomini competenti giudicò un vero monumento della scienza medica.

Maurizio Bufalini, iscritto sin dal 1848 al Senato Toscano, ebbe seggio nella Camera vitalizia d'Italia dopo la proclamazione del nuovo

Regno, ma la grave età sua e la malferma salute assai di raro gli consentirono d'intervenirvi anche quando il Parlamento Nazionale siede nella metropoli Toscana.

Un arguto e vivace scrittore vivente disse di lui: *Egli ha lottato contro due generazioni di medici ed ha vinto. Egli è un uomo grande.*

Ed indiscutibilmente tale era, o Signori, il prof. Maurizio Bufalini; sicchè per la perdita di lui dolore sincero e profondo sentono il Senato e l'Italia.

Non appena chiuse in Bologna ed in Firenze le tombe di Carlo Marsili e di Maurizio Bufalini, una terza ricevette in Cuneo i resti mortali del pur nostro collega Giovanni Audiffredi, mancato improvvisamente di vita in Torino la mattina del 1° di questo mese.

Pel suo nate costume e pei suoi modi cortesi caro a tutti che il conobbero da vicino, egli era assai stimato per le sue estesissime cognizioni in materia agraria. Di tali studi teorici e della loro pratica applicazione, specialmente alla coltura dei gelsi, all'allevamento dei filugelli ed alla trattura delle sete, il compianto nostro collega faceva la sua occupazione quasi esclusiva.

Per tal modo si rendette benemerentissimo dell'industria serica nelle provincie Subalpine, e per cosiffatto titolo fu iscritto fra i Senatori del Regno. È noto a voi, o Signori, come non solo quando il Parlamento nazionale siede in Torino od in Firenze, ma anche dopo il suo trasferimento a Roma, il Senatore Audiffredi, malgrado la sua grave età e le enormi distanze, frequentasse quest'aula e prendesse parte attiva alle nostre discussioni.

Uomo di principi liberali e sinceramente costituzionali, devoto al Re ed amantissimo della patria, il Senatore Audiffredi lascia fra gli amici ed i colleghi memoria carissima.

Del patrimonio suo fece erede la provincia di Cuneo, e volle che le rendite siano impiegate a favore delle scuole primarie e degli asili d'infanzia nei piccoli e poveri comuni della provincia stessa più bisognosi di sussidi.

Questa disposizione improntata da saviezza e da vera filantropia, assicura alla memoria del compianto Senatore G. Audiffredi la venerazione dei suoi comprovinciali non solo, ma di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

coloro tutti che hanno a cuore il progresso morale della Nazione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio l'onorevolissimo signor Presidente delle parole che ha dette in commemorazione del Senatore Maurizio Bufalini del quale io era concittadino, e della cui amicizia era onorato.

Debbo pure ringraziare la Presidenza del Senato che volle essere ufficialmente rappresentata in Firenze ai funerali del compianto e desiderato Collega nostro; onore straordinario, giustamente concesso a lui come a pochi altri veramente illustri e grandi, che colla vita e colle opere dell'ingegno crebbero lustro al Senato e gloria alla Nazione.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il Senato ricorderà che la discussione è rimasta all'articolo 303 del progetto ministeriale.

Gli articoli rimasti in sospeso sono i seguenti: 236, 239, 264, 265 e 266.

Interrogo anzitutto la Commissione se sopra gli articoli in sospeso ha preso alcuna decisione.

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione ha ancora il bisogno di tenere una conferenza coll'onorevole Ministro e col Senatore De Filippo, per venire ad un accordo, e pregherebbe il Presidente a riprendere la discussione dal punto in cui si è lasciata, cioè all'articolo 303.

PRESIDENTE. Dunque riprenderemo la discussione e cominceremo dal Capo IV, articolo 303 di cui do lettura.

CAPO IV.

Delle falsità nei passaporti, fogli di via e di soggiorno, licenze e certificati ed altri documenti.

Art. 803.

« È punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni:

1. chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno, o licenze;

2. chi, nei documenti veri della specie indicata nel numero primo, commette un'alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le vidimazioni, od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3. chi non avendo partecipato al reato preveduto nei numeri 1 e 2, fa uso scientemente di licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, falsi o alterati, o li cede ad altri acciocchè ne faccia uso. »

A quest'articolo vi sono due varianti introdotte dall'onorevole Ministro Guardasigilli e una dall'onorevole Senatore Tecchio.

Le varianti proposte dall'onorevole Ministro sono le seguenti:

« N. 2. Chi nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente ecc. (*Il resto come nel progetto.*)

» N. 3. Al verbo: *cede*, si surrogli il verbo: *rimette*. »

E quella dell'onorevole Tecchio consiste in che:

« Nel N. 2, alle parole: *falsamente apparire eseguite le vidimazioni, od adempiute le condizioni ecc.*, si sostituiscano le seguenti: *falsamente apparire adempiute le forme o le condizioni ecc.* »

Domando al signor Ministro ed alla Commissione se accettano l'emendamento Tecchio.

Senatore BORSANI, Relatore. Io capisco che l'onorevole Tecchio ha ragione di credere che la parola *vidimazione*, per la forma, sia troppo generica. E, per me, davvero sacrificerei piuttosto l'esattezza della lingua, anzichè usare una parola che non renda chiaro il concetto del legislatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se per la prima volta nelle nostre leggi comparisse la parola *ridimazione*, si potrebbe forse muovere la quistione, se convenga farle buona accoglienza; ma io prego il Senato di riflettere che questa parola si trova già ricevuta nella nostra legislazione e ripetuta in parecchie sue parti; cosicchè non saremmo noi i primi che le daremmo il diritto di cittadinanza nel presente Codice penale.

Io quindi non potrei accogliere la proposta del Senatore Tecchio la quale ci condurrebbe molto al di là del proposito del suo autore; imperocchè non basterebbe cancellare questa parola nel Codice penale, ma converrebbe altresì adoperarsi per farla sparire come impura anche dalle altre parti della legislazione. Per queste ragioni, prego il Senato a voler fare buon viso alla parola *ridimazione* adoperata nel progetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del Senatore Tecchio all'art. 303.

Quest'emendamento, ripeto, consiste:

Nel N. 2 alle parole: *falsamente appa- rite eseguite le ridimazioni, od adempiute le condizioni ecc.*, sostituire: *falsamente appa- rite adempiute le forme o le condizioni ecc.*

Chi approva quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo e pongo ai voti l'art. 303 cogli emendamenti proposti dal signor Ministro.

Art. 303.

« È punito con la prigionia da quattro mesi a tre anni:

1. chi falsifica passaporti, fogli di via o di soggiorno o licenze;

2. chi, nei documenti veri della specie indicata nel numero precedente, commette un'alterazione allo scopo di riferirli a persone, luoghi o tempi diversi da quelli per i quali furono rilasciati; o di farne falsamente apparire eseguite le ridimazioni, od adempiute le condizioni richieste per la loro validità ed efficacia;

3. chi, non avendo partecipato al reato preveduto nei numeri 1 e 2, fa uso scientemente di licenze, passaporti, fogli di via o di

soggiorno, falsi o alterati, o li rimette ad altri acciocchè ne faccia uso. »

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 304.

« È punito con la prigionia estendibile ad un anno, chi nel farsi rilasciare licenze, passaporti, fogli di via o di soggiorno, si attribuisce nei medesimi falso nome o cognome, o false qualità; e chi concorre scientemente a farne attestazione all'autorità che li rilascia. »

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato.)

Art. 305.

« Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, commette uno dei reati preveduti negli articoli 303 e 304, o in qualsiasi modo partecipa all'esecuzione di essi, è punito con la prigionia maggiore di due anni, e con la sospensione dai pubblici uffici. »

(Approvato.)

Art. 306.

« Gli albergatori o locandieri che scientemente scrivono o lasciano scrivere sui registri prescritti da legge o regolamento, con designazioni false o supposte le persone alloggiate, sono puniti con la prigionia fino a tre mesi. »

(Approvato.)

Art. 307.

« § 1. Il medico, il chirurgo, od altro ufficiale di sanità, che rilascia per solo favore un falso attestato destinato a far fede presso una pubblica autorità, è punito con multa fino a cinquecento lire e con la sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno.

» § 2. Se il reato è stato commesso mediante corruzione, in luogo della multa si applica la prigionia da quattro mesi ad un anno.

» § 3. Con la stessa pena della prigionia da quattro mesi ad un anno è punito anche il corruttore. »

Al primo paragrafo di quest'articolo la Commissione non fa che sopprimere le ultime parole, vale a dire dopo le parole: *con multa fino a 500 lire*, sopprimerebbe le parole: *e con la sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno.*

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Interrogo il signor Ministro se accetta la soppressione di queste parole proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Consento alla soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il 1° paragrafo di questo articolo colla soppressione proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Rileggo il paragrafo 2° dell'articolo.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Do ora nuova lettura del § 3.

(Vedi sopra.)

Chi l'approva, s'alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero art. 307, sorga.

(Approvato.)

Art. 308.

« Il pubblico ufficiale, e chiunque ha legale facoltà di rilasciare certificati, il quale attesta falsamente nei medesimi la buona condotta, l'indigenza, od altre circostanze atte a procacciare alla persona in esso nominata la beneficenza o la fiducia del Governo, delle provincie, dei comuni, dei pubblici stabilimenti o dei privati; od il conseguimento di impieghi, uffici o servizi pubblici, o di pubbliche funzioni o di altri favori o benefici di legge; o l'esenzione da uffici o funzioni pubbliche, è punito con multa fino a mille lire, e con la sospensione dai pubblici uffici fino a tre anni. »

(Approvato.)

Art. 309.

« Ogni altra persona che forma un falso attestato della specie di quelli indicati negli articoli 307 e 308, o ne altera uno vero; o che fa scientemente uso di tale attestato falso o alterato, è punita con la prigionia da quattro mesi ad un anno. »

(Approvato.)

Art. 310.

« Chiunque per trarre in errore una pubblica autorità le presenta un documento o certificato vero attribuendolo falsamente a se stesso o ad

altri, è punito con la prigionia fino ad un anno. »

(Approvato.)

TITOLO IX.

DEI REATI CONTRO IL COMMERCIO E LE INDUSTRIE.

CAPO I.

Della Bancarotta.

Art. 311.

« § 1. Il commerciante, che secondo le leggi di commercio è colpevole di bancarotta, è punito:

1. Se si tratta di bancarotta semplice, con la prigionia da quattro mesi a tre anni.

2. Se si tratta di bancarotta fraudolenta, con la reclusione da cinque a sette anni.

» § 2. Con la pena stabilita nel numero 2 del paragrafo precedente sono puniti anche i non commercianti, i quali per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta. »

Il Ministero propone che al N. 1 del primo paragrafo di quest'articolo ove è detto: *con la prigionia* si sostituisca a questa la parola *detenzione*. Ed il Senatore Tecchio propone che al paragrafo 2 ove è detto: *i quali per le leggi di commercio*, si dica invece: *quando dal Codice di commercio*.

Interrogo la Commissione se accetta la proposta dell'onorevole Ministro; e Commissione e Ministero se aderiscono alla sostituzione proposta dal Senatore Tecchio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Guardasigilli, perchè il reato preveduto dall'articolo 311, § 1, N. 1, è un reato colposo e quindi non era adeguata la pena della prigionia.

Accetta pure la proposta dell'onorevole Senatore Tecchio, e perchè è esattissimo che i *non commercianti* sono sempre passibili delle pene di bancarotta fraudolenta, ma solamente nel caso preveduto dall'articolo 706, e quindi le parole — *quando sono passibili della pena di bancarotta fraudolenta* — sono più proprie di quelle che erano usate nel testo, vale a dire: *i quali per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Comincio col ringraziare la Commissione di avere accolto la modificazione di pena che ho proposto circa alla bancarotta semplice; imperocchè mi pare evidente che, stando coerenti ai principi che guidarono la compilazione del Codice nella distribuzione delle pene, a questo reato, meglio della pena della prigionia, si confaccia la pena della detenzione.

In ordine alla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio la quale cade singolarmente sopra il testo, io non ho difficoltà di accettare la surrogazione della locuzione *quando all'altra i quali*, ma non accetto la seconda modificazione che tende a surrogare le parole: *dal Codice di commercio alle parole: per le leggi di commercio.*

Il Senato intende facilmente come non tutte le leggi commerciali stiano scritte nel Codice di commercio. Sta ora, per esempio, avanti al Senato un progetto di legge che riguarda le Società commerciali. Quando questo progetto fosse divenuto legge, voi vedete che sarebbero abrogate sopra questo argomento commerciale le disposizioni del Codice di commercio.

Lo stesso si può dire di altre leggi le quali riguardano materie commerciali e non sono contenute nel Codice di commercio.

In un Codice destinato a lunga vita conviene usare quelle espressioni le quali non si adattano solo alla condizione presente, ma possono applicarsi a qualunque condizione, nonostante le variazioni che il tempo vi può introdurre; quindi penserei che sia più conveniente di mantenere l'espressione: *per le leggi di commercio.*

Conchiudendo io dico, che all'espressione *i quali* si può sostituire l'avverbio *quando* come il Senatore Tecchio propone, mantenendo però il rimanente dell'articolo come sta scritto e dicendo quindi: *quando per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta.*

PRESIDENTE. Metto prima di tutto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Tecchio testè letto, il quale tenderebbe a sostituire alle parole: *i quali per le leggi di commercio* ecc. le parole: *quando dal Codice di commercio* ecc.

Chi approva quest'emendamento, abbia la bontà di sorgere.

(Non è approvato.)

Allora metto ai voti il primo paragrafo del testo ministeriale con la sostituzione della parola *detenzione* alla parola *prigionia*, come ha proposto l'onorevole signor Ministro, e come venne accettato dalla Commissione.

« § 1. Il commerciante, che secondo le leggi di commercio è colpevole di bancarotta, è punito:

1. Se si tratta di bancarotta semplice, con la detenzione da quattro mesi a tre anni;

2. Se si tratta di bancarotta fraudolenta, con la reclusione da cinque a sette anni. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Con la pena stabilita nel numero 2 del paragrafo precedente sono puniti anche i non commercianti, quando per le leggi di commercio sono sottoposti alle pene della bancarotta fraudolenta. »

Chi approva questo secondo paragrafo, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo 311, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 312.

« Se il colpevole di bancarotta è un pubblico mediatore, od agente di cambio, le pene stabilite nell'articolo precedente sono aumentate di un grado, e nel caso di bancarotta semplice vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffici. »

A quest'articolo 312 vi è un emendamento dell'onorevole Senatore Pescatore. Non so se quest'emendamento entri nella categoria di quelli a cui aveva rinunciato nella precedente tornata....

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi pare ormai che il Senato abbia adottato il sistema, quando si tratta di esercenti professioni che abbiano delinquito con abuso delle medesime, di sospenderli anche dall'esercizio della loro professione, ed ha adottato questo sistema sin dalla parte prima di questo Codice, quando nella definizione delle

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

pene in generale aggiunte sulla mia proposta che l'interdizione, come la sospensione dai pubblici uffizi, si estendesse anche alle professioni, col dichiarato proposito di applicare, caso per caso, in questa forma le suddette pene ad ogni specie di esercenti colpevoli; ora qui incontriamo una di queste specie: qui dunque non si tratta d'altro che di richiamare il già convenuto principio, e di applicarlo nel caso occorrente, come fa la proposta mia, ed io credo che la Commissione vorrà accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione l'aggiunta che propone l'onorevole Pescatore?

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione accetta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Pescatore ha detto che si potrebbe dubitare della necessità di far luogo alla sua aggiunta, quando fosse ammesso che il pubblico mediatore o l'agente di cambio si debbano annoverare fra i funzionari pubblici, o almeno fra gli esercenti un pubblico ufficio. Ora a me sembra che per lo meno si possa seriamente dubitare che le nostre leggi abbiano in realtà considerati il pubblico mediatore, e l'agente di cambio come investiti di un ufficio pubblico poichè li hanno sottoposti a determinate condizioni per l'esercizio delle loro funzioni.

Io crederei perciò opportuno che su questo punto si facesse ancora qualche studio prima di ammettere l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore, e pregherei quindi il Senato di sospendere la votazione dell'articolo sino a che l'accennato dubbio sia meglio chiarito.

Sentirò volentieri le ulteriori dichiarazioni che pare voglia darei l'onorevole Pescatore e l'avviso della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Io non credo che sia il caso di risolvere la questione gravissima che solleva l'onorevole signor Ministro.

Mi pare che siamo d'accordo sulla sostanza che la sospensione dai pubblici uffizi di un mediatore pubblico nel caso di cui si tratta, deve estendersi anche alla sospensione dell'esercizio delle sue funzioni.

Mi pare anche evidente, e lo ammette l'onorevole Guardasigilli, che si può disputare, che c'è dubbio su questo punto, se cioè la funzione del pubblico mediatore sia un ufficio pubblico oppure una professione.

Ebbene, io propongo di non risolverla subito, e propongo un'altra formola che disponga e dichiararsi ad un tempo. Io proporrei di dire così: *la sospensione dai pubblici uffizi compreso in questi l'esercizio della mediazione*: noi dichiariamo così che intendiamo che il pubblico mediatore sospeso dai pubblici uffizi è pure sospeso dal suo esercizio.

E così senza ulteriore studio mi pare che si possa fin d'ora sbrigare questa faccenda.

PRESIDENTE. Il testo del suo emendamento scritto era così concepito:

« Vi è aggiunta la sospensione dai pubblici uffizi, e dall'esercizio della sua professione. Nel caso di bancarotta fraudolenta si applica l'interdizione perpetua dal detto esercizio. »

Senatore **PESCATORE.** Quest'emendamento io l'ho affidato al giudizio assoluto della Commissione.

PRESIDENTE. Adesso lei lo modifica sott'altra formola, e affinché possa metterlo ai voti è necessario che io l'abbia sott'occhi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Avendo fatto più speciali riflessioni, mi pare che la questione posta avanti dall'onorevole Pescatore si trovi già sufficientemente risolta dalla legge speciale che regge l'esercizio della professione di pubblico mediatore. La legge è del 23 dicembre 1865, ed è stata pubblicata con Reale decreto avente forza di legge per i poteri demandati al Governo dal Parlamento. Nell'art. 2 di questa legge è così disposto:

« Non possono essere pubblici mediatori i falliti non riabilitati, non dichiarati scusabili e che non abbiano ottenuto un concordato. »

Ciò posto, non occorre più che noi ci occupiamo, nell'art. 312, del mediatore, che è stato condannato come colpevole di bancarotta, al fine di stabilire la sospensione dall'esercizio della sua professione; imperocchè abbiamo la legge speciale che già gli infligge la incapacità, la quale, come esclude dall'esercizio della pro-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

fessione colui che non ne fosse ancora investito, non permetterebbe neppure che continuasse ad esercitarla colui che ne fosse già investito.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Anzi la questione stessa della perdita della qualità per colui che ne è investito si trova dalla legge medesima risolta nell'art. 8 dove è detto: *La qualità di pubblico mediatore si perde per le cause d'incapacità stabilite dall'art. 2.* Quindi non vi sarebbe dubbio che un mediatore, un agente di cambio, il quale fosse stato condannato come colpevole di bancarotta od anche fosse semplicemente fallito, perderebbe il diritto di esercitare la sua professione. Ciò posto mi sembra che l'onorevole Pescatore potrebbe tenersi pago dello stato attuale della legislazione. Aggiungerò tuttavia, che la formola da lui escogitata non evita l'inconveniente di far supporre per lo meno che la mediazione non sia un pubblico ufficio. Noi non possiamo sfuggire a questo dilemma: o la mediazione è annoverata fra i pubblici uffizi, e allora non occorre dire che nella pena della sospensione dai medesimi debba esser compresa la mediazione; oppure essa non è compresa fra i pubblici uffizi, e in questo caso la locuzione sarebbe viziosa perchè comprenderebbe fra i pubblici uffizi una funzione che tale non è, e abbraccierebbe quindi cose eterogenee sotto una stessa denominazione. Per questi motivi io crederei che, come accennava, si possa lasciar correre l'articolo come sta e tenerci paghi di quanto è disposto al riguardo dalla legge speciale del 1865 sulla professione di pubblico mediatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Farò una brevissima osservazione al signor Ministro.

Un momento fa egli diceva che il Codice penale è destinato ad una lunga vita. Invece le leggi amministrative per l'esercizio delle professioni sono mutabili. Quindi io pregherei il signor Ministro a voler trovare egli medesimo il modo di richiamare almeno quello che dispone la legge amministrativa, e su questo punto renderla perpetua, quanto almeno sarà perpetuo il Codice penale.

L'articolo di legge di cui egli ha dato let-

tura al Senato mi pare che in sostanza giustifichi la mia proposta stampata, nella quale io proponeva che fosse pronunziata l'interdizione nel caso di bancarotta fraudolenta, e questa formola mi pare potrebbe anche convenire attualmente, e che nell'art. 312 si debba dire che in caso di bancarotta fraudolenta è anche inflitta al pubblico mediatore la interdizione del proprio uffizio.

Del resto non intendo di prolungare la discussione. Credo opportuno di risolvere nel Codice stesso la questione e non lasciarla in balia della legge amministrativa; questo io domando al signor Ministro ed alla Commissione, e non faccio ulteriori obiezioni.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione crede che l'onorevole Senatore Pescatore male non si apponga quando afferma che tale disposizione trovi il suo luogo opportuno piuttosto nel Codice che in una legge speciale; per cui la Commissione desidererebbe che le fosse rimandato l'esame dell'articolo, onde più maturamente discuterlo in un'adunanza, alla quale potrà intervenire l'onorevole Pescatore.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Consento alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Allora s'intenderà sospesa la discussione dell'articolo fino alla nuova proposta della Commissione.

Art. 313.

« Il sindaco di un fallimento, colpevole di malversazione nel patrimonio affidato alla sua amministrazione, è punito secondo le norme e con le pene stabilite pel peculato. »

(Approvato.)

Art. 314.

« È punito secondo le norme e con le pene stabilite per la bancarotta fraudolenta:

1. chi distrae o ricetta beni mobili od immobili del fallito ovvero ne dissimula la esistenza;

2. chi propone fraudolentemente nel fallimento e conferma con giuramento in proprio nome o per interposta persona, crediti simulati. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Se-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

natore Pescatore ha proposto all'articolo 314 un'aggiunta così concepita:

« Se i valori distratti e ricettati e i crediti simulati sono di poca importanza, le pene stabilite nel presente articolo potranno diminuirsi da uno a tre gradi. »

Io non sarei alieno dall'ammettere questa mitigazione penale, la quale mi sembra conforme ai principii di equità che se si osservano in tutte le parti del diritto, devono singolarmente dominare quando si tratta di applicare delle pene. Però vorrei che la disposizione fosse meno vaga e assumesse un carattere più certo e determinato, non limitandosi, come fa, a parlare di casi di poca importanza, ma dandone la definizione. Io proporrei, per esempio, di ritenere come casi di poca importanza, quelli riguardanti valori distratti o crediti simulati il cui montare fosse inferiore alle 500 lire.

Si potrebbe dire, è vero, che nella materia furtiva la qualificazione dipende da una somma maggiore, ossia dalla somma di lire mille secondo l'articolo che incontreremo quando verrà in discussione il titolo XIII che tratta del furto. Ma parmi che in questa materia, il rimanere entro un limite inferiore e contentarci delle 500 lire sia opportuno e conveniente; infatti qui abbiamo violazione di doveri speciali ai commercianti e noi dobbiamo altresì preoccuparci dei riguardi che sono dovuti al commercio e alla tutela di quella buona fede che nel commercio deve predominare.

Per conseguenza se vi consente l'onorevole Pescatore e la Commissione io proporrei che si aggiungesse un paragrafo secondo così concepito:

« Se i beni distratti e ricettati e i crediti simulati sono di un valore non eccedente le lire 500, le pene stabilite nel presente articolo potranno diminuirsi da uno a tre gradi. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Ministro Guardasigilli che vuole determinato il limite, e non abbandona la definizione del reato all'arbitrio giudiziario, e quindi accetto il contro emendamento da lui proposto.

Per eliminare poi lo scrupolo, che il Ministro si fece, quasi che qui si trattasse di furto e l'attenuazione adottata contraddica al sistema

della minore flessibilità delle pene in fatto di furto, devo osservare che qui propriamente non si tratta di furto ma di altro reato come suona un altro mio emendamento all'articolo seguente.

Mi pare cosa crudele ed assai poco conforme all'opinione pubblica che la legge ufficialmente denuncii come ladro l'ascendente che in caso di disgrazia procura di salvare qualche cosa, qualche tavola nel naufragio. Che questa sia appropriazione indebita lo concedo: sono ancora in possesso della cosa, i creditori lasciano per dir così, la famiglia stessa del fallito, quasi sequestrataria, depositaria fino a che non sono fatte le procedure per togliere anche loro il possesso delle cose già appartenenti al commerciante, fino a che le cose sono intiere bisogna scusare la famiglia, che fu innocente, se s'esse volte essa cerca di salvare qualche cosa per nutrire i figli.

Dunque accusateli e puniteli per appropriazione indebita, ma non come ladri, che mi pare ciò cosa crudele: e così lo scrupolo del Ministro non ha fondamento.

Le pene comminate all'appropriazione indebita ed al furto sono molto simili e poco distanti: la differenza è più di forma che di sostanza, ma, ripeto, questa denominazione ufficiale di ladro mi pare poco conveniente, quindi mentre io accetto l'emendamento del Ministero, prego la Commissione di fare questo riflesso nell'articolo che vien dopo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mando alla Presidenza il secondo paragrafo all'articolo 314.

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Se io non ho afferrato male il senso, il sig. Ministro vorrebbe che la pena fosse minore, quando il valore non eccede le L. 500.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Abbia la bontà il signor Presidente di dar lettura della mia aggiunta che mi onoro rimmettergli.

PRESIDENTE. Do lettura dell'aggiunta fatta dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. « Se i beni distratti o ricettati, o i crediti simulati sono di un valore non maggiore di lire 500 le pene possono essere diminuite di uno a tre gradi. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io non sono contrario a questa aggiunta, ma mi pare che quella proposta dall'onorevole Pescatore sia più comprensiva, e non vorrei che nella versione proposta dal Ministro s'incontrassero dubbi nella sua applicazione. Credo che stia benissimo la parola *beni*, come quella che è in relazione con quanto si dice nel numero precedente, ma non vorrei che l'averla sostituita alla parola *valori* adoperata dall'onorev. Pescatore portasse l'inconveniente di escludere i valori che eventualmente fossero detratti; tanto più che nell'articolo seguente si adoperava anche la parola *valori*. Per questa ragione io crederei che ad ovviare ad un possibile inconveniente si possa aggiungere alla parola *beni* anche la parola *valori*, salvo che l'onorevole Ministro non ritenga che nella parola *beni* ha inteso comprendere, come è naturale, anche i *valori*.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Veramente io non credo necessario di aggiungere la espressione di *valori* che era stata proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, perchè penso che questo terzo numero vuol essere concepito in modo che corrisponda ai numeri primo e secondo del precedente paragrafo di cui è una continuazione. Così abbiamo nel numero primo la dizione di *beni mobili ed immobili*, e ad essa corrisponde la dizione generica di *beni* posta nel paragrafo aggiunto. Così nel numero secondo abbiamo la menzione dei *crediti confermati con giuramento*, e a questa è correlativa l'altra espressione da me inserita nel nuovo paragrafo di *crediti simulati*. Parmi quindi che senza andar cercando se la parola *valori* sia legalmente compresa nell'espressione generica *beni*, lo che sarebbe indubitato, noi possiamo accettare la redazione proposta, siccome quella che a capello corrisponde alle espressioni usate nell'articolo che si discute.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Precisamente per le osservazioni ora esposte dall'onorevole Guardasigilli io aveva applaudito alla modificazione da lui proposta all'emendamento Pescatore, perchè appunto la parola *beni* è in relazione colle parole usate nel primo comma dell'articolo.

Il mio dubbio era soltanto questo: se nella parola *beni* potesse contenersi anche il significato della parola *valori*, ora, come il Ministro crede fermamente di sì, io non ho nulla ad aggiungere, e quindi non ho più ragione di insistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo 2. di quest'articolo come fu proposto dal signor Ministro.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 3, prima secondo.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

(Approvato.)

Art. 315.

« Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, del fallito, od i suoi affini nel medesimo grado, i quali, senza concerto col fallito, dopo la dichiarazione del fallimento, distruggono o ricettano valori od oggetti appartenenti al fallimento medesimo, sono colpevoli di furto e sono puniti con le pene corrispondenti, salvo le pene maggiori nel caso di complicità. »

A quest'articolo la Commissione in luogo della parola *grado* vuole si sostituisca la parola *linea* e quindi sopprimerebbe le ultime parole dell'articolo le quali sono le seguenti: *salvo le pene maggiori nel caso di complicità*.

Interrogo il signor Ministro se accetta la variante e la soppressione proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Ora viene la modificazione proposta dall'onorevole Senatore Pescatore, la quale consisterebbe nel sostituire alle parole: *sono colpevoli di furto*, le seguenti: *sono puniti colle pene stabilite nell'articolo 446, salvo le pene maggiori nel caso di complicità*.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ora il silenzio è rotto e credo che aggiungendo qualche osservazione su questa mia proposta non manco a quell'altro impegno da me preso di non incomodare ulteriormente il Senato sulle mie proposte le quali non abbiano attirato l'attenzione della Commissione. Dico adunque che la famiglia la quale in caso di fallimento, di bancarotta del suo capo distrugge o ricetta valori appartenenti

nenti al fallimento stesso non può essere annoverata fra i ladri.

La famiglia ritiene ancora in deposito tutte le cose, ancorchè di diritto già devolute alla massa.

Ora il fatto di chi distrae una cosa che era tenuta da lui in deposito, di pertinenza di altri, non è un furto, ma piuttosto una appropriazione indebita; e la differenza prima tra questi due reati consiste nella denominazione, nel maggior o minor disonore che s'inflette.

La differenza è anche nella pena, perchè confrontando gli articoli relativi al furto semplice e al furto qualificato con quelli che puniscono l'appropriazione indebita, si vede che nell'appropriazione indebita le pene sono diminuite d'alquanto. È vero che nella specie dell'art. 315 non si tratta veramente del fallito, ma si tratta invece di altre persone attinenti, come il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del fallito, i quali, per ricettare i valori sottratti dal fallito, pare (l'articolo lo suppone) che debbano abitare altrove, che abbiano un'abitazione propria. Io però osservo che colui che distrarrà in questo caso è il fallito medesimo; dunque il reato per lui è un'appropriazione indebita.

Gli altri discendenti od ascendenti sono complici in questo reato. Non si tratta mai dunque di furto, si tratta di reato minore.

Detto questo, io dichiaro che non intendo di insistere, e mi rimetto a quello che vorranno decidere la Commissione e il Ministro.

PRESIDENTE. La Commissione e il signor Ministro accettano le modificazioni proposte dall'onorevole Senatore?

Senatore EULA, *Commissario Regio.* No, accetta.

Senatore BORSANI, *Relatore.* L'articolo del progetto ministeriale contempla espressamente un complesso di circostanze, per cui il fatto non può a meno di assumere il carattere del furto, perchè si tratta di sottrazioni che vengono commesse senza il concerto del fallito, ma dopo la dichiarazione del fallimento: sottrazioni che riescono a danno della massa dei creditori. Dunque il carattere del furto non è possibile di cancellarlo da questa figura di reati, e perciò la Commissione persiste nel testo suo emendato, il quale fu anche accettato dall'onorevole signor Ministro.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho domandato la parola non per discutere sull'articolo, ma per richiamare l'attenzione del Ministero e della Commissione su quello che abbiamo votato or ora sulla mitigazione della pena quando si tratta di sottrazione di poca importanza.

Con l'aggiunta all'art. 314 votata dal Senato fu stabilito che, chiunque distrae o ricetta beni mobili ecc., quando il valore sia al disotto di 500 lire la pena può essere diminuita da uno a tre gradi.

Ora dimando al Ministero e alla Commissione se essi non credano che anche nell'articolo attuale nel quale si parla di sottrazioni fatte da parenti del fallito non si abbia a dire qualche cosa, non si abbia a fare qualche aggiunta quando la sottrazione o il furto, secondo dice l'articolo, parola che giustamente ripugna all'onorevole Pescatore, sia di poca importanza, ossia al di sotto di L. 500.

Io non vorrei per verità che gli estranei in tal caso debbano ricevere una considerazione maggiore di quella che io stimo possa essere concessa alla moglie, al padre, al figlio di un fallito.

Io non faccio alcuna proposta, ma prego il Ministero e la Commissione di vedere se non vi è qualcosa da fare. A me pare di sì.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore.* Io credo che le osservazioni dell'onorevole De Filippo siano giustissime, e mi pare si possano accogliere. Senza però arrestarci nella discussione di quest'articolo 315, basterebbe aggiungere un paragrafo che contenga la disposizione del nuovo paragrafo dell'art. 314.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio.* Credo che non sia conveniente accettare immediatamente e senza che si rifletta alquanto alle conseguenze che possono nascere, la proposta dell'onorevole De Filippo. La pena ordinaria di questo reato sarà la prigione, e se la si diminuisce ancora di due o tre gradi, si scenderà tanto basso che l'articolo non avrà più efficacia al-

cuna, laddove la maggiore spinta a commettere questo reato ed il grave danno che esso arreca al commercio, cui abbiamo il dovere di tutelare, richiede che la pena sia sempre severa.

Giacchè ho la parola, farò una breve osservazione in risposta a quanto disse l'on. Senatore Pescatore. Secondo il suo avviso, in questo caso non vi hanno i caratteri del furto, ma si quelli dell'abuso di confidenza. Non concorro affatto in questa opinione: perchè ci sia abuso di confidenza, è necessario che la cosa sia stata dalla parte lesa consegnata alla persona stessa che se l'è appropriata, che siasi cioè tradita la fiducia in lei riposta; ora, ciò non avviene altrimenti nel caso di cui si tratta, perchè ai congiunti del fallito non venne fatta consegna di sorta dai creditori. Dopo la dichiarazione di fallimento, i beni passano in possesso e sotto l'amministrazione della massa dei creditori, ed i congiunti che li distraggono o ricettano, privandoli di questo possesso, e ritirando clandestinamente presso di sé i beni medesimi, commettono un'azione che se non sarà precisamente, a rigore di diritto, un furto, certo vi si può assimilare, e non può dirsi mai un abuso di confidenza.

Siccome però mi è sembrato che sull'animo dell'onorevole Pescatore abbia fatto impressione non tanto la pena, la quale in definitiva non sarà di regola ordinaria più severa di quella inflitta per i reati di abuso di confidenza, ma l'essersi dichiarato che queste persone sono colpevoli di furto, e per altra parte ho io pure riconosciuto che non vi sono i precisi caratteri di questo reato, così non avrei difficoltà, e credo non l'avrà neppure la Commissione, di togliere le parole: *sono colpevoli di furto*, e dire semplicemente: *sono puniti con le pene del furto*.

E tanto più facilmente m'induco ad acconsentire a questa modificazione in quantochè la stessa locuzione è pure usata dall'art. 707 del Codice di commercio, il quale è del seguente tenore:

« Il coniuge, i discendenti, gli ascendenti del fallito od i suoi affini nello stesso grado, che scientemente avessero distratto o ricettato valori od oggetti appartenenti al fallimento, senza avere operato di complicità col fallito, sono puniti colle pene del furto. »

PRESIDENTE. L'onorevole De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Precisamente per le osservazioni dell'onorevole Commissario Regio io non aveva proposto *sic et simpliciter* la medesima aggiunta al precedente articolo votata dal Senato; e quindi aveva pregato il Ministero e la Commissione perchè avessero provveduto affinché non vi fossero per la punizione di un medesimo reato, per un modo di dire, due pesi e due misure. Per me, mi permetta di dirlo il Commissario Regio, avrei capito le sue osservazioni quando si fosse opposto all'adozione dell'emendamento Pescatore, modificato dal Ministro. Nell'interesse del pubblico credito e del commercio bisogna tutelare l'avere degli azionisti, ed impedire in ogni modo al fallito e a' suoi aderenti, sieno amici o parenti, di sottrarre de' beni che appartengono ad altri.

Tutto questo lo capisco e si è detto; e ciò nonostante si è approvata l'aggiunta all'articolo 314.

Ora, ecco il mio dubbio al quale ho già accennato, e che ripeto: la moglie del fallito, per esempio, affida ad un amico, che si trovi per una circostanza qualunque in sua casa, un oggetto che vale meno di lire 500: per la punizione di questo fatto, l'amico avrà una diminuzione di pena, e può averla sino a tre gradi di meno, e la moglie ne sarà irremissibilmente esclusa.

Ora, è questo che io non ammetto. Il Commissario Regio ha creduto spiegare questa che io chiamo anomalia, dicendo che i parenti del fallito, essendo puniti pe' reati di cui si tratta con le pene che si applicano a' reati di furto, non sono soggetti ad una pena molto grave, poichè il furto è punito con tre anni di prigionia, e quindi non bisogna accordar loro lo stesso beneficio.

Ma vuolsi notare che ciò accade quando trattasi di furto semplice; ma quando il furto è qualificato, la pena può ascendere sino alla reclusione, ossia alla stessa pena sancita nell'articolo 314. E quindi nel caso preveduto di quest'articolo, quando si tratti di distrazione di oggetti di poco valore, la pena della reclusione può essere diminuita sino a tre gradi; quando poi si tratta del caso contemplato nell'art. 315, la stessa pena della reclusione, anche trattandosi di distrazioni di beni di poca importanza, ossia al di sotto di

L. 500, non può darsi luogo ad alcuna mitigazione di pena.

A questa difformità di sanzione penale io vorrei che la Commissione, d'accordo col Ministero, cercasse di vedere se vi sia modo di ovviare, poichè, per me, purchè si trattino egualmente gli amici ed anche gli estranei del fallito, come si trattano i parenti e affini del medesimo, non desidero altro, e sono tranquillissimo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome la proposta che è stata accolta dal Senato nell'articolo 314, proveniva dall'onorevole Senatore Pescatore, ed è stata da me riassunta e difesa, così credo mio dovere di dare qualche spiegazione all'onorevole Senatore De Filippo collo scopo di dimostrare che egli vorrebbe equiparare casi i quali sono essenzialmente diversi in faccia alla ragione penale.

Egli ci dice: se avete ammesso un'attenuazione di pena per ragione del valore quanto agli estranei i quali distruggono o ricettano beni appartenenti al fallito, voi dovete fare altrettanto allorchè vi occupate delle persone della famiglia, che commettono lo stesso reato.

Io credo che l'onorevole De Filippo confonda due casi che, come dicevo, sono molto diversi e hanno un diverso grado di gravità.

La legge, in questa parte, di che si preoccupa singolarmente? Essa vuol difendere le ragioni del commercio, e provvedere a rendere meno disastrosi quei naufragi che sono le bancherotte del commercio. Pur troppo noi sappiamo, o Signori, come avvengono le distrazioni dei beni del fallito allorchè si verifica un fallimento. Non sono in generale gli estranei, che possono prestar mano a disperdere ed a nascondere le cose che il fallito tiene in suo possesso; sono per lo più le persone della famiglia, le quali sono da un doppio stimolo indotte a prestar il loro aiuto, colpevole sì, ma fino ad un certo segno naturale, al fallito.

Sono esse spinte in primo luogo dall'interesse che hanno comune col fallito di salvare qualche parte dei di lui beni a vantaggio della famiglia del medesimo; sono spinte in secondo luogo dal vincolo di famiglia, dall'affetto che le lega al fallito.

Ora, che cosa deve fare il legislatore per impedire che queste facili distrazioni si commettano, che questa spinta, pur troppo naturale e potente, produca i suoi perniciosi effetti? Bisogna ch'egli opponga una contropinta, cioè una pena più grave, più severa.

Ecco, o Signori, il motivo per cui non solo nel nostro progetto, ma molto prima di noi in tutte le leggi che si sono fatte su questa materia, si è dovuto aggravare la mano sopra le persone della famiglia del fallito, al fine di trattenerle dal prestare la loro cooperazione a rendere più gravi le conseguenze della sciagura del fallimento.

L'onorevole De Filippo ha dichiarato che non avrebbe avuto difficoltà di accettare l'articolo, quando gli si dimostrasse che c'è una ragione speciale per non ammettere in quest'articolo 315 la mitigazione di pena che è stata ammessa nell'art. 314. Ora, la ragione speciale che già è stata accennata dall'onorevole Commissario Regio, parmi risultare abbastanza chiara dalle osservazioni che ebbi l'onore di sottoporre al Senato. Se vogliamo seriamente ed efficacemente tutelare gli interessi di quei cittadini che hanno la disgrazia di essere compresi nel fallimento, noi dobbiamo, o Signori, non attenuare quelle pene che già sono dal diritto attuale stabilite.

Ora, voi avete inteso che l'art. 307 del Codice di commercio precisamente contiene la disposizione che è stata trasportata nell'articolo 315. È stata una ragione d'ordine che ci ha mossi a trasportar nel Codice che discutiamo parecchie disposizioni che sono sancite nel Codice di commercio; contro reati in materia commerciale ed allorchè questo codice fu pubblicato è stato generalmente osservato che si erano molto mitigate le pene.

Non ricorderò le pene severissime stabilite nelle nostre leggi più antiche ed anche nel Codice francese del 1810 contro i falliti e tutti coloro che prestavano la mano ai falliti nelle bancherotte. Sta bene che la civiltà abbia introdotto una mitigazione di queste pene, ma non sarebbe punto un bene che non rimanessero dalle leggi penali assicurate le ragioni commerciali e non fossero sufficientemente tutelati quei rilevanti interessi del commercio che formano oggetto della presente discussione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli prima l'onorevole Relatore.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Dico solo due parole. Io non entrerò a discutere sulle cose dette dall'egregio Commissario e dall'onorevole Ministro Guardasigilli. La Commissione ha già fatta adesione alla parte che riguarda la qualificazione sui caratteri del furto. Se l'onorevole Commissario Regio ha trovato uno spediente che possa appagare le orecchie dell'onorevole Pescatore io ne sono ben lieto, purchè mi rimangano illesi il concetto e la pena del furto come lo sono in questo articolo, e non ho da replicare. Del resto, quanto alla questione che ci occupa attualmente mi pare che riesca inutile la discussione; che se bene si guarda alla disposizione dell'art. 431 del Codice penale che stabilisce la pena del furto semplice, è manifesto che la latitudine di tre anni che noi vorremmo dare al Giudice per diminuire la pena e ridurla ai minimi termini, è già compresa nella pena ordinaria; la quale pel furto semplice si estende da quattro mesi a tre anni, ed abbraccia appunto la latitudine di tre gradi e va anche più oltre, cosicchè l'arbitrio del Giudice può aver campo di commisurare la pena alle diverse gradazioni del reato, sia in considerazione della moralità, sia in considerazione dei danni che possono essere stati arrecati alla parte col fatto della sottrazione commessa dall'ascendente o discendente, coniuge od affini.

Osservo poi che ho udito parlare di amici o aderenti del fallito; e questi non hanno a che fare colle disposizioni di cui ci occupiamo le quali riguardano solo il coniuge, i discendenti od affini.

Senatore PESCATORE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Chiedo scusa al Senato se ho domandato ancora una volta la parola sebbene abbia già due volte parlato sulla medesima questione; ma ho avuto la sventura di non essermi abbastanza bene spiegato, tanto che sono stato combattuto dal Ministro Guardasigilli e dal Commissario Regio con osservazioni totalmente opposte.

Il mio concetto è questo. Una volta che il

Senato ha creduto di mitigare la pena quando si tratta di distrazioni, di ricettazioni di valori appartenenti ad un fallito, nel caso che questi valori siano di poca importanza, io chieggo che la stessa mitigazione si estenda anche all'articolo 315, ove si tratta degli stessi fatti criminosi attribuibili ai parenti del fallito.

Io ho detto: i reati sono i medesimi; agli uni che se ne rendono colpevoli si concede una diminuzione di pena da 1 a 3 gradi, agli altri non si concede nulla. Perchè questa diversità di trattamento? diversità che non esisteva prima che il Senato avesse votato l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore.

Il Commissario Regio ha detto: Badate che nel primo caso si tratta di pena grave, ed in conseguenza è naturale che si venga ad una diminuzione di pena quando la sottrazione sia di poco valore, nel mentre quella commessa dai parenti, che l'art. 315 chiama furto, è punita con 3 anni di prigionia — Ed io ho risposto che anche cotesta specie di furto poteva essere punita con una pena molto più grave.

Invece il Ministro Guardasigilli ha combattuto le mie osservazioni, ritenendo che i parenti, per la facilità che hanno di distrarre e ricettare più agevolmente gli oggetti appartenenti al fallito, non debbono avere alcuna considerazione, ed essere più gravemente puniti degli estranei e degli amici, anche quando si tratti di sottrazione di oggetti di poca importanza.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (*interrompendo*). Mi permetto di osservare che non sta la sua considerazione, che questo non è esatto inquantochè l'art. 314 parla della reclusione. Io non ho fatto la distinzione della gravità.

Senatore DE FILIPPO. Prego l'onorevole Presidente che mi mantenga la parola perchè io permetto solo al Presidente e non ad altri che mi si interrompa.

PRESIDENTE. Continui a parlare, la parola è a lei, onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Adunque, riassumendo in breve quanto ho già detto ripetutamente, e chiedendo scusa al Senato di averlo forse troppo lungamente trattenuto su questo argomento, il mio concetto è stato ed è questo, ed in esso sono fermo, cioè che il beneficio dal Senato concesso ai colpevoli di cui si è parlato nell'art. 314, sia da estendersi per egualianza di fatti, e per

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

eguaglianza di ragioni, anche a coloro di cui si parla nell'articolo in discussione.

Ora, l'onorevole Relatore della Commissione il quale aveva, a nome della medesima, accettato la mia preghiera di studiare se mai si dovesse far qualche cosa per attuare il mio concetto, ha dichiarato che non ve ne sia di bisogno; e che gli articoli che riguardano la punizione di furti provengono abbastanza. Se è così, se la Commissione e il Ministero credono che non vi sia nulla da fare, non ho null'altro da dire.

PRESIDENTE. Onorevole De Filippo, ella ha rivolto diverse preghiere alla Commissione e al signor Ministro; intende anche di fare qualche proposta?

Senatore **DE FILIPPO.** Non faccio proposta alcuna.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io debbo manifestare all'onorevole Senatore De Filippo il mio rincrescimento per averlo interrotto; e in verità io riteneva che non gli potesse sgradire la mia interruzione perchè l'ho fatta con intenzione di evitargli il disturbo di confutare una difficoltà che certamente io non aveva inteso di fare.

Diffatti io ben comprendeva la diversità delle pene che sono stabilite nei due articoli 314 e 315; ma precisamente perchè le pene portate nell'articolo 315 sono già più miti, io sosteneva che il diminuirle ancora di più estendendo alla specie dell'art. 315 la diminuzione di pena che noi abbiamo ammessa nell'articolo 314 sarebbe stato soverchio e dannoso al commercio.

La mia osservazione riceveva pur anche una conferma da quello che è stato detto dall'onorevole Commissario Regio il quale vi faceva osservare che alcune diminuzioni di pena sono già ammesse in quelle parti del Codice le quali sono implicitamente richiamate in quest'articolo il quale non fa altro che riferirsi alle pene stabilite per il furto.

Ora, se il legislatore nel determinare la pena per il furto ha già tenuto conto del valore in due modi, cioè nel regolare la qualificazione aggravante del furto pel valore delle cose rubate e con una diminuzione della pena del furto semplice per i furti minori, io credeva di es-

sere autorizzato a pregare l'onorevole Senatore De Filippo ed il Senato a non voler usare nella specie di che ragioniamo una maggiore indulgenza.

Parmi del resto che questi concetti sieno stati intesi ed apprezzati dallo stesso onorevole Senatore De Filippo, e perciò mi rallegro con lui perchè ha dichiarato di non voler presentare alcuna proposta. Non mi dilungherò di più perchè mi pare che ormai manchi la materia alla discussione.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pescatore per una dichiarazione.

Senatore **PESCATORE.** Io dichiaro che accetto la proposta che fece l'onorevole Commissario Regio, cioè di sopprimere le parole: *sono colpevoli di furto* e sostituirle con quelle altre che già si sono adoperate nel Codice di commercio; l'accetto, se il signor Commissario Regio persiste; in ogni caso la difendo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma se l'accettiamo.

Senatore **PESCATORE.** Scusi; ma non posso accettare l'altra *fermissima* opinione che ha manifestato l'onorevole Commissario Regio in opposizione alla mia. Poche parole saranno sufficienti a chiarire il mio concetto.

Quando il Codice di commercio stabilisce che le persone della famiglia le quali distruggono cose mobili già appartenenti al fallimento, ma non ancora sequestrate, sono punite colla pena del furto, ciò significa o l'una o l'altra di queste due cose; o sono puniti colla pena del furto perchè sono ladri, oppure, quantunque non ladri, sono puniti colla pena del furto, perchè contingenze particolari sforzano il legislatore penale ad aggravare la pena del reato. Il discorso molto vivo testè pronunciato dall'onorevole signor Ministro ha dato in sostanza questa seconda versione.

Non sono ladri, ma tuttavia per difendere il commercio, per reprimere questi reati che sono spinti dai vincoli e dall'affetto della parentela, bisogna che il legislatore penale vi opponga una contropinta, e quindi bisogna aggravare la pena; non sono ladri, ma bisogna comminare la pena del furto.

Io accetto questa versione, e mi adatto an-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

che alle considerazioni svolte dall'onorevole Ministro Guardasigilli.

È giusto, bisogna aggravare la pena; non sono ladri, almeno secondo il mio concetto, ma puniamoli colla pena maggiore.

Io mi appoggio (per esimere queste persone dalla taccia di furto) alla definizione del furto che si dà in questo medesimo Codice all'articolo 419.

L'ho già detto più volte, e lo ripeto ancora, questo Codice è pregevole per molti riguardi, ma specialmente per l'esattezza delle sue definizioni. Cosa dice l'articolo 419? « È colpevole di furto chiunque per fine di lucro s'impadronisce della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo dove si trova senza il consenso di colui al quale appartiene. »

Risulta dunque da questa definizione che, per essere colpevole di furto, bisogna innanzi tutto non avere il *possesso materiale* della cosa, ed *impadronirsi*; bisogna in una parola la tradizionale *contractatio* dei Romani.

Ora la famiglia, anche dichiarato il fallimento ma non ancora operato nessun sequestro, è dessa, sì o no, nel possesso materiale della cosa? La proprietà è devoluta alla massa dei creditori; la massa la farà sequestrare, e quando abbia appreso il possesso delle sostanze già appartenenti al fallito, allora sì, se succede una distrazione, allora certamente avviene un furto, perchè le persone parenti si impossessano della cosa che è già trasportata nel possesso altrui; ma finchè non avviene questo trasporto del possesso dalle mani di chi lo ha sempre avuto e lo ritiene ancora, io sostengo, e credo di aver qualche ragione per sostenerlo, quantunque non voglia negare il fondamento plausibile dell'opinione contraria, che qui il furto non ci è: e mi appoggio per sostenere questa opinione, che è poi, almeno moralmente, più favorevole a questi disgraziati, quantunque severamente punibili per l'interesse del commercio, mi appoggio allo stesso disposto del Codice di commercio.

Ha detto la legge di commercio, come dite voi nell'articolo in discussione, che questi disgraziati sono colpevoli di furto, e perciò, in conseguenza, puniti con le pene corrispondenti? No, ha piuttosto enunciato il concetto espresso dall'onorevole Guardasigilli, che sono colpevoli di un grave reato avuto riguardo alla spinta

da cui muove. Quantunque da un lato sia degna di compassione questa povera gente, che s'induce a sottrarre qualcosa da potere sostenere la famiglia piangente, tuttavia la legge, nel regolare la punizione, fa tacere ogni sentimento di pietà e spinta dalla necessità di tutelare l'interesse dei creditori, aggrava la pena. Mi adatto a questo concetto, ma per carità allontanate ogni espressione che qualifichi ladri questi disgraziati, poichè non lo sono nella definizione legale, nè certamente poi nell'opinione pubblica; e quindi la mia conclusione è semplicissima, che gradirà anche l'onorevole Commissario Regio e il Guardasigilli, e questa è che siano soppresse le parole: *sono colpevoli di furto*, e direi: *sono puniti colle pene del furto*, come dice il Codice di commercio.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Io non volevo che presentare una semplice osservazione che lascio poi al giudizio della Commissione e del Senato.

Se da una parte mi faceva qualche impressione la espressione troppo generica *delle pene del furto*, giacchè queste pene variano molto secondo le circostanze, dall'altra mi aveva assicurato l'onorevole Relatore quando lesse: « come applicabili ai casi di cui tratta l'articolo 431 » ma a me nasce il dubbio che possa venire la occasione di applicare l'art. 430.

Io faccio un caso solo.

Ad un fallito (si tratta di salvare degli oggetti o asportarli in tempo di notte) viene in mente che in un armadio, in uno scrigno si trova una memoria, un oggetto prezioso, un ricordo sacro della moglie, della madre, qualunque memoria insomma, a cui si porti una speciale affezione, e di notte, non essendoci la chiave, si sforza quello scrigno e si cava quell'oggetto; in questo caso noi avremo la pena maggiore di quello che ci sia quando la qualifica sia più di una. Quindi non mi rassicura abbastanza l'onorevole Commissario quando dice che sarebbe applicato al caso di cui si tratta attualmente l'art. 431.

Se la legge avesse detto: « sono applicate le pene del furto semplice, » allora la cosa sarebbe stata chiara di per se stessa e non nascerebbe mai il dubbio di una pena troppo grave. Ma dicendo solo: « le pene del furto » può comprendere anche la pena del furto qualificato più o meno come sono indicate dal-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

l'art. 430, e in questo caso ritornerebbe quel timore di pene troppo gravi che mi pare che ispirasse l'osservazione dell'onorevole Senatore De Filippo.

Del resto, io non faccio veruna proposta; abbandono queste osservazioni al criterio della Commissione e dell'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. In seguito alla discussione tenuta su quest'articolo, parmi che il testo da mettere ai voti sia il seguente:

Art. 315.

« Il coniuge, i discendenti e gli ascendenti del fallito, od i suoi affiai nella medesima linea (dice la Commissione ed il Ministero accetta), i quali senza concerto col fallito, dopo la dichiarazione del fallimento, distruggono o ricettano valori od oggetti appartenenti al fallimento medesimo sono puniti colla pena del furto. »

E qui finisce l'articolo, perchè la Commissione sopprime le altre parole, e questa soppressione è accettata dal Ministero.

Chi approva quest'articolo com'è stato testè letto, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 316.

« § 1. Il creditore che, in proprio favore, stipula col fallito o con altra persona particolari vantaggi per il suo voto nelle deliberazioni del fallimento, o che fa convenzione particolare, dalla quale risulti un vantaggio a suo favore, a carico dell'attivo del fallimento, è punito con la prigionia fino ad un anno, e con multa fino a due mila lire.

» § 2. Se il colpevole è sindaco del fallimento, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Quest'articolo contempla due casi, cioè quello in cui il reato sia commesso da un creditore qualunque, e quello in cui il colpevole sia lo stesso sindaco del fallimento; e ben a ragione aggrava la pena contro quest'ultimo. Ma, forse per materiale omissione, nel 2° paragrafo, ove si parla del sindaco, non si fa più cenno della multa che viene pure inflitta oltre la prigionia nel

paragrafo precedente. Non essendovi ragione per cui quando il sindaco è il reo, debba andare esente dalla pena pecuniaria, la quale anzi dovrebbe essere rispetto a lui accresciuta, come si accresce quella della prigionia, propongo di formulare il paragrafo secondo come segue:

« Se il colpevole è sindaco del fallimento, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni e con multa da lire 500 a 4000. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Riloggo il § 1. per metterlo ai voti:

(Vedi sopra.)

Chi approva questo § 1, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Se il colpevole è Sindaco del fallimento, è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa da lire cinquecento a quattro mila. »

Chi approva questo § 2, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Chi approva l'articolo intero, sorga.

(Approvato.)

Art. 317.

« Gli effetti dei procedimenti e delle condanne pei reati, preveduti nel presente Capo, sono determinati dal Codice di commercio. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

CAPO II.

Dello sciopero

e delle frodi nei commerci e nelle industrie.

Art. 318.

« § 1. È punito con la detenzione da quattro mesi a due anni:

1. chi, per mezzo di violenze o minacce, restringe o impedisce in qualunque maniera la libertà del lavoro o del commercio;

2. chi, per mezzo di violenze, minacce od artifici, è riuscito a produrre o mantenere una cessazione di lavoro, allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salarii, o patti diversi da quelli stabiliti.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

» § 2. Gli istigatori dei reati preveduti nel precedente paragrafo sono puniti con la prigionia maggiore di un anno ed estendibile a tre.

» § 3. Le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado, se i reati sono stati commessi in seguito di concerto. »

A quest' articolo vi è un emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale.....

Senatore PESCATORE. Ma io insisto sempre sul mio tema; la Commissione è sola arbitra.....

PRESIDENTE. Mi lasci parlare, poi le darò la parola.

L'onorevole Pescatore propone sia cancellata la parola *artificii*, e vengano aggiunte parole, atte ad indicare le coalizioni violente tanto degli operai, quanto di coloro che si adoperano, dicendo, per esempio, « *la libertà nella offerta o nella richiesta del lavoro — la cessazione nell'offerta o nella richiesta del lavoro.* »

L'onorevole Sineo propone di cancellare la parola *artificii*.

L'onorevole Tecchio nel N. 2. del § 1, alle parole: *o mantenere una cessazione*, vorrebbe sostituire queste: *o mantenere una cessazione od una sospensione*.

Adesso, se l'onorevole Pescatore vuole parlare, ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io non intendo di parlare. Dal momento che la Commissione è arbitra dei miei emendamenti, se non ne ha fatto alcun caso, è segno che non li ha creduti degni di considerazione.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione l'emendamento dell'onorevole Pescatore, il quale consiste nel sopprimere la parola *artificii*, e nell'aggiungere le parole *la libertà nella offerta o nella richiesta del lavoro — la cessazione nell'offerta o nella richiesta del lavoro?*

Senatore BORSANI, Relatore. La Commissione non crede di accettare questa correzione, perchè altererebbe la figura del reato. Capirei che non si facesse menzione né di violenze, né di artificii, perchè il reato consiste nell'aver, con modi non legittimi, imposto un aumento o una diminuzione di salario; epperò si dicesse semplicemente: « chiunque con qualsiasi mezzo è riuscito a produrre un aumento o una diminuzione di salario, ecc. »

Forse questa dizione troppo vaga darebbe luogo a qualche questione, tuttavia capirei il perchè della modificazione. Ma, se noi accen-

niamo a due soli dei mezzi ordinari che sono le minacce e le violenze, che avverrà se a commettere il reato si saranno usati, non questi due mezzi, ma invece un raggiro, un artificio? In tal caso l'articolo sarebbe inefficace e gli autori dello sciopero andrebbero impuniti.

Per questa ragione, principalmente, la Commissione non crede di aderire alle proposte dell'onorevole Pescatore e dell'onorevole Sineo.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, Commissario Regio. Il Governo per le ragioni che ha svolte l'onorevole Relatore della Commissione non acconsente a che sia tolta la parola *artificii*. Come egli diceva benissimo, la si potrebbe togliere, se si togliessero ad un tempo le parole *violenze e minacce*; ma non si possono lasciar queste e tacere affatto degli artificii che costituiscono il mezzo ordinario con cui si commette questo reato.

Le violenze e le minacce si commettono il più sovente allorchè lo sciopero è già avvenuto, ed havvi ancora chi rifiuta di unirsi agli scioperanti. Ma il mezzo a cui si ricorre per determinarne il principio e per formare almeno il primo nucleo dei colpevoli, il cui esempio viene poi seguito dagli altri, sono, come ho detto, quasi sempre i dolosi artificii; e dico *dolosi*, perchè se non sono tali non vi ha reato, essendo il dolo condizione essenziale di tutti i crimini e delitti. Perciò togliendo la detta parola, si disarmava affatto la società e si assicura nella massima parte dei casi l'impunità dei principali colpevoli.

Giacchè ho la parola, dichiaro che il Governo accetta l'emendamento Tecchio il quale al N. 2 del § 1, propone di aggiungere dopo le parole: *o mantenere una cessazione*, le parole *o una sospensione*.

Senatore BORSANI Relatore. Anche la Commissione aderisce a ciò.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io volevo tacere, ma le circostanze mi sforzano a parlare.

Prima di tutto, semplifichiamo la questione, riduciamola alla figura pratica. Quando gli operai vogliono imporre un aumento di salario ai padroni, si coalizzano. Naturalmente non sono tutti gli operai; vi sono sempre i più docili,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

i mansueti, i quali non vorrebbero far parte di questa coalizione, e quindi vorrebbero andare al lavoro. Gli operai più violenti come adoprano la loro influenza allora? Usano precisamente la forza e la violenza; aspettano gli operai più mansueti al luogo solito, in vicinanza perfino dell'officina a cui si devono portare, e li minacciano. Ecco i modi veramente consueti: li minacciano, li distraggono, li sforzano ad aderire alla loro coalizione, perchè questi operai mansueti non si lascerebbero così facilmente indurre ad abbandonare la loro bottega, che forse è l'unico mezzo di sostentamento loro e della famiglia, per semplici ragionamenti, per semplici narrazioni di non so quali cose finte. No, è la violenza che essi adoprano, e me ne appello alla esperienza ed alla natura della cosa.

Io riconosco, subito che questo è un reato gravissimo, degli operai che non si contentano di usare della propria libertà come vogliono e di astenersi dal lavoro (e questo è un loro diritto), per costringere appunto con la cessazione del lavoro i padroni un po' troppo duri ad aumentare il salario, ma vogliono anche imporre la loro volontà agli altri; sì, questo mi pare che sia un reato da punirsi severamente.

Ma se vogliamo discendere fino a punire gli artifizii, o Signori, come fate a conoscere con quale artificio il tale operaio è stato indotto dal tal altro ad abbandonare il lavoro, ad abbandonare la bottega? In pratica, questa è un'indagine troppo vessatoria; gli operai che deliberano di astenersi dal lavoro cercano naturalmente di trarre i compagni nella loro opinione; cercano di attirarli con ragionamenti, con rappresentanze, con tutti i mezzi che somministra loro il raziocinio, cercano di far penetrare e di fare ammettere quelle medesime ragioni che hanno determinato loro a prendere quell'estremo partito; ebbene, volete voi scandagliare con insolita inquisizione i molteplici e vari ragionamenti adoperati per indurre i compagni? « Finchè avete detto che il salario è piccolo, finchè avete rappresentato che è aumentato il prezzo dei viveri, questo potevate dirlo, ma voi siete discesi fino a certe considerazioni che hanno per base una menzogna, l'inganno, allora vi punisco. » Come si fa, in pratica, a discernere le asserzioni vere dalle false? Ecco per-

chè, ammettendo la legge, io volevo togliere alla legge medesima il carattere troppo inquisitorio che in pratica poi non dà risultati. È somma grazia che si possano punire gli operai i quali usano violenze, perchè sappiamo che quando gli operai sono coalizzati, bisogna qualche volta prenderli colle buone, e spesso non si punisce nemmeno la violenza da loro usata.

Io mantengo le mie parole e parlo come le teste coronate, altra volta menzionate dal Ministro Guardasigilli:

« Io, i miei doli ripigliar non soglio. »

Ho abbandonato al senno della Commissione le mie proposte e non le ripiglio; ma quando vi si vuol ragionar sopra e dimostrarle irragionevoli, allora credo di avere almeno il diritto di rispondere e dimostrare come a me paiano sussistenti.

Questo è il primo punto.

Ma poi, o Signori, se si vogliono rimettere alla luce le mie proposte, allora rimettiamole tutte intiere: io ho sollevato la questione delle coalizioni ad un più alto grado.

Io ho detto a me stesso: qui la legge punisce le coalizioni degli operai in quanto usino violenza o artifizii; ma e la coalizione dei padroni, Signori, dove la lasciate? Questi sì che usano artifizii e non la violenza. Non si danno casi di un ceto di padroni di fabbriche e di officine che si coalizzino, e con artifizii cercano di ridurre il salario agli operai? Quando i padroni sono concertati, gli operai devono cedere.

Io ho voluto sollevare la questione a questo punto; mi pareva che fosse un argomento degno di studio; forse lo si dirà inopportuno; ma almeno sia giustificata la mia proposta e la intenzione del proponente, perchè fedele ai principii di tutta la mia vita di mantenere in ogni cosa l'uguaglianza dei cittadini, io trovava giusto nella mia coscienza di occuparmi non solo degli operai, ma anche dei padroni, e punirli tutti, e punire soltanto la violenza e la minaccia. Siccome questa figura di reato non si produce rispetto a' padroni che non hanno bisogno nè di violenze, nè di minacce, potendosi concertare facilmente fra loro perchè sono in minor numero, non avrei forse sollevata la questione che feci, ma siccome si vuole inquisire, e punire gli operai per titolo di artifizii

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

da essi usati, fate grazia di avvertire che in fatto di artifizii sono facilmente e più probabilmente colpevoli i padroni che usano questi mezzi, e poichè volete punire gli operai, punite anche gli artifizii dei padroni.

Questo io ho detto unicamente per mettere in luce tutta intera la mia proposta, stata dimezzata nei ragionamenti altrui.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore replicò essere inseguito dall'esperienza che gli scioperi si commettono ordinariamente colla violenza e con le minacce a danno degli operai i quali non vogliono cedere ai colpevoli eccitamenti loro fatti e ricusino di cessare dal lavoro. Io mantengo perfettamente quanto ho detto, ed invoco appunto l'esperienza. Ricorderò all'onorevole preopinante gli scioperi che si deplorarono gli ultimi anni nella città dov'egli esercita sì degnamente le sue funzioni di magistrato. Quando è che ivi si lamentarono le minacce e le violenze? Allorchè la gran maggioranza degli operai era già in sciopero. Un mattino si udiva in città che tutti gli operai di uno o più opificii avevano rifiutato di ritornare al lavoro; questa determinazione era stata presa di accordo da tutti, senza che la persona di alcuno avesse sofferte violenze di sorta, o risultasse di seguite minacce. Com'era ciò avvenuto e quale ne era stata la causa? Tutti la sapevano: Erano deliberazioni prese nei giorni precedenti e cagionate appunto dai raggiri, dagli inganni dei caporioni e spesso ancora di persone non appartenenti al ceto operaio, che speculando sulla buona fede del ceto medesimo, e traendo partito dalle strettezze in cui versava, si proponevano con questo mezzo di raggiungere i perversi loro fini. Le minacce e le violenze vennero dopo a danno della minoranza che non si era affrettata a seguire l'esempio dei compagni.

Ora che avverrà se si toglie la detta parola: *artifizii*? Accadrà che in siffatti casi i primi e principali colpevoli rimarranno, come ho detto, impuniti perchè questi d'ordinario si contentano di promuovere coll'inganno e colle menzogne lo sciopero, e lasciano poi agli altri da loro eccitati ed ingannati il carico di generalizzarlo colla violenza.

Diceva inoltre l'onorevole Pescatore che, lasciando nell'articolo la parola *artifizii*, la legge assumerà un carattere troppo inquisitorio, attesa la gran difficoltà di provare il concorso di questo elemento. Ammetto che sia più difficile stabilire se e di quali artifizii siansi valse i promotori del reato, che non l'accertare il fatto materiale della violenza. Ma, Dio buono, se dobbiamo cancellare dal Codice tutti i reati di cui è difficile la prova, non so a qual punto ci arresteremo. Del resto la stessa esperienza di cui parlava l'onorevole Pescatore, c'insegna che la prova si può in molti casi senza troppa difficoltà raccogliere senzachè l'istruzione abbia ad assumere il carattere di eccessiva inquisizione da lui temuto, essendo bastati bene spesso il sequestro di carte e d'inviti posti in giro fra gli operai, dei verbali delle loro adunanze, e le rivelazioni di coloro che furono eccitati e raggirati, a porre in piena luce gli artifizii medesimi. Sono impertanto convinto che la proposta dell'onorevole Pescatore non debba essere accettata.

Si è detto che il progetto si occupa degli operai e non dei padroni. Prego l'onorevole Senatore Pescatore di leggere attentamente l'articolo e vedrà che i padroni non sono dimenticati. Ivi è detto: *allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione dei salari*: ora chi è che può avere lo scopo di imporre una diminuzione di salario? Gli operai no certo: sono i padroni; dunque non è vero che l'articolo non si occupi di questi ultimi.

Osservo infine che l'articolo non dimentica le coalizioni, contemplandole nel paragrafo 3 dello stesso articolo, dove è detto che le pene stabilite nei precedenti paragrafi sono aumentate di un grado, se i reati sono stati commessi *in seguito a concerto*.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Il discorso dell'onorevole Commissario Regio ha pienamente dimostrato che il significato dell'articolo non è quello che io credeva; e fin da ora io dichiaro che non posso più dare il mio voto a quest'articolo. Sarà poca perdita, senza nessuna influenza.

Come? gli operai non hanno diritto di convocarsi in assemblea?

Nella loro assemblea essi decidono di non presentarsi la mattina al lavoro: lo sciopero è

consumato; ma è consumato volontariamente, ed essi esercitano un loro diritto, essi in assemblea lo deliberarono senza violenza, senza minacce; sciopero quanto volete, ma è sciopero legittimo, mezzo lecito per indurre i padroni ad un aumento di salario: fin qui non vi è reato. Con qual diritto il Pubblico Ministero vuole ingerirsi delle deliberazioni prese volontariamente dietro i ragionamenti, le perorazioni, e, se volete anche, le declamazioni dei singoli individui? Vuole egli procacciarsi il mezzo di arrestare, cacciare in prigione gli operai in caso di qualunque sciopero senza che poi sia possibile condannarli?

Io credo si debba procedere quando si ha la possibilità di trovare un delitto: il concerto, la deliberazione in comune, i mezzi, gli argomenti, qualunque essi sieno, di persuasione pacifica non possono costituire reato, nè soggetto d'inquisizione; il carattere punibile del fatto non può consistere in altro, che nella violenza e nelle minacce, le quali possono intervenire prima della deliberazione dello sciopero, come possono avvenire dopo.

E con che diritto il Pubblico Ministero vuole ingerirsi nell'assemblea degli operai, quando non propone d'ingerirsi nell'assemblea dei padroni?

È noto che anche i padroni di officine, di stabilimenti, di opifici si convocano e prendono le deliberazioni, non già di cessare dal lavoro, ma discutono e convengono del come fissare le tariffe dei prezzi, così delle opere, come delle merci, e questi fatti non si puniscono.

L'acutissimo Commissario Regio ha trovato una parola in quest'articolo che forse può riferirsi ai padroni.

Le leggi penali non si fanno così.

Se volete punire anche il fatto dei padroni, e punirlo con quella medesima estensione, con cui si punisce il fatto degli operai, che nel vostro articolo è principalmente preso di mira, bisogna usare ben altre locuzioni.

Io ad ogni modo ritengo che le spiegazioni date dall'onorevole Commissario Regio, secondo le quali l'articolo potrebbe in un solo caso applicarsi anche ai padroni, esprimano piuttosto una semplice velleità molto imperfetta e molto ristretta del legislatore: è impossibile che la autorità giudiziaria possa dare una conveniente

e abbastanza larga interpretazione a quest'articolo, dove tutto accenna agli operai e niente ai padroni, e propongo che, se tale è veramente l'intento del Ministero, allora gli sia rinviato l'articolo perchè lo rediga più chiaramente; la differenza fra noi non sarebbe più che nella redazione. Se non vengono accettate queste mie osservazioni, fedele alle mie dichiarazioni io non farò alcuna proposta.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La cosa è molto semplice e non credo siavi bisogno di rinviare l'articolo.

L'onorevole Senatore Pescatore si è fissato in mente di voler vedere nell'art. 318 una disposizione così lata, dirò inconsulta che non punisce soltanto coloro che con modi violenti o con inganni si fanno autori di sospensione di lavoro per ottenere una alterazione di salari, ma anche gli operai i quali da soli o uniti tra loro liberamente, legalmente prendono la deliberazione di astenersi dal lavoro. Con che, secondo che pensa l'onorevole Pescatore ed anche secondo me, non può dirsi che gli operai si rendano colpevoli in faccia alla legge penale nè che commettano un fatto riprovevole e nocivo alla società. Questa gente usa del proprio diritto; cioè, lavora se crede gli convenga lavorare, si astiene dal lavoro quando crede che il suo interesse consigli di astenersene.

Ma questa figura di reato che ha immaginato l'onorevole Senatore Pescatore non è compresa nell'articolo in esame.

Tutto al contrario, il nostro articolo suppone oltrecchè le minacce, e le violenze, gli artifici usati per indurre in errore gli operai ed eccitarli a porsi in istato di sciopero: suppone l'inganno che li sorprende senza che essi possano ben comprendere ciò che si fanno.

Ciò che vuoi finalmente punire è l'abuso che da taluni malauguratamente si fa troppo spesso delle insinuazioni agli operai di false notizie, con la quale arte si riesce a far credere loro che sono vittime di una quasi specie di tirannia, obbligandoli a lavorare ad un prezzo mite troppo e inadeguato, mentre in altri paesi sono meglio retribuiti.

Ma se nessuno ha adoperati questi inganni a danno degli operai e dei proprietari degli

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

opifici, se non è intervenuta questa frode, non ci è nemmeno reato. E qui convergo io pure coll'onorevole Senatore Pescatore; noi versiamo nell'ipotesi di gente che usa del suo diritto e legittimamente dice: domani non voglio andare a lavorare, e non ho da darne conto a nessuno. In tutto questo non vedo raggiro, non vedo manovra fraudolenta di cui si possa dolere il pubblico e debba preoccuparsi la legge. Rifletta dunque l'onorevole Senatore Pescatore ai termini precisi delle disposizioni del nostro articolo, e si persuaderà facilmente che lo sciopero non è passibile d'incriminazione se non quando gli operai siano stati costretti a desistere dal lavoro con violenze, o con minacce, od indottivi con dolosi artifizii; che se non è intervenuta l'una o l'altra di queste circostanze, mancano affatto gli elementi del reato.

Io mi astengo dal fare altre osservazioni, perchè mi pare che si sia già abusato di troppo della sofferenza del Senato, e che la questione si possa dire esaurita.

In quanto ai proprietari degli opifici, credo che l'onorevole Senatore Pescatore anche qui abbia manifestato uno scrupolo un po' troppo esagerato, perchè non è possibile di leggere l'articolo 318 e dare una spiegazione a questa frase: *allo scopo di imporre un aumento od una diminuzione di salari*, senza che la mente vada a cadere necessariamente sulle persone non degli operai, ma dei padroni, perchè non è supponibile che l'operaio voglia commettere uno sciopero per ottenere che si diminuiscano i salari. Lo scopo di ottenere una diminuzione di salari non è riferibile che ai proprietari degli opifici.

Credo quindi che l'onorevole Senatore Pescatore possa starsi tranquillo che l'articolo che abbiamo in discussione, come è stato presentato dall'onorevole signor Ministro, non produrrà veruno degli inconvenienti che tanto l'hanno messo in apprensione. Ed io dichiaro a nome della Commissione che non accetto né il rinvio dell'articolo alla Commissione stessa, né alcuno degli emendamenti che sono stati proposti dagli onorevoli Senatori Pescatore e Sineo.

Senatore PESCATORE. L'articolo 318 dice: È punito con la detenzione da quattro mesi a due anni; io propongo di dire: « è punito con la detenzione ecc., qualunque operaio o padrone, o

qualsiasi altra persona che, ecc. » il resto può stare com'è.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Può essere che non sia né il padrone, né l'operaio.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ci può essere un terzo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Se alcuna menda è apparsa per me talvolta nel corso della discussione in questo Codice essa è il risultato lo più sovente della necessità in cui ci si trova, facendo un Codice, di provvedere in questo a tutte le materie indistintamente, anche a quelle per le quali si dovrebbe più propriamente provvedere solo con leggi speciali.

È fuor di dubbio che la questione scioperi abbia un interesse tutto particolare nei nostri tempi, ed è possibile che in certi tali casi e per un certo dato tempo la Società possa essere giustificata dalla necessità della salute pubblica, provvedendo anche un pochino al di là di quello che l'andamento abituale ed ordinario della giustizia lo comporti. Ma quando si tratta di un Codice non si possono considerare questi fenomeni temporanei e parziali come ragione costante di legge universale e permanente. In un Codice penale non può non tenersi conto della punibilità dell'atto che si vuol punire tanto considerato per se stesso come secondo le norme ordinarie di una Società.

Ora qui trovo al N. 2 dell'art. 318 (lascio il N. 1 sul quale non ho nulla a dire) che sono puniti coloro che per mezzo di violenza o minaccia, riescano a produrre o a mantenere cessazione di lavoro, ecc. e fin qui non ho nulla ad osservare, perchè la violenza e la minaccia sono di per sè senza dubbio atti illeciti, e quindi qui come altrove sono sempre punibili.

Io capisco benissimo che allorquando si fa violenza o minaccia per effettuare anche un atto che per se stesso non ha nulla di illecito, pure l'autore possa essere punito perchè è la violenza in sè che è meritevole di punizione; ma io non potrei convenire in quello che dice l'onorevole Commissario Regio e nel senso che egli dà alla parola *artificio*. La parola *artificio* non ha mai contenuto in sè il concetto assoluto di dolo. Un *artificio* per essere tale non ha dovere di essere doloso. Quando l'ono-

revoles Commissario Regio si sforza di persuadere noi a votare questa parola *artificio* prestandogli un senso più lato che essa nell'accettazione ordinaria non contiene e che nel suo modo di vedere egli trova giusta, usa anche egli di un artificio del quale nessuno vorrebbe punirlo; anzi per il suo ufficio deve esserne grandemente lodato.

Ora, ciò posto, potrete voi ragionevolmente punire da 4 mesi a 2 anni colui il quale ha usato degli artifizii per esercitare un vero e proprio diritto? poichè finalmente l'operaio ha perfettamente il diritto di negoziare il suo lavoro.

Supponete che qualche operaio più intelligente voglia esercitare una pressione, non con scopo minaccioso, non per propositi ostili o pericolosi, ma voglia esercitare una certa specie di pressione sopra i suoi compagni per farli cooperare, per condurli con sé ad un miglioramento comune della loro sorte; a questo fine potrà anche valersi di qualche artificio.

Io non credo che sotto la parola *artificio* non si contengano altri atti che quelli che sono per se stessi punibili. Saranno consigli, saranno osservazioni, saranno promesse, finalmente saranno artifizii per indurre gli altri nella propria opinione. Chi può misurarne il limite, e come si possono impedire e reprimere? Ciò non servirebbe che a indurre turbamento e diffidenze nell'andamento ordinario delle industrie. Forse si potrebbe provvedere fin là in una legge speciale, e in presenza di certi pericoli della società, quando le disposizioni di legge prendono il carattere di urgenza e devono provvedere a casi straordinari; ma stabilire questo in un Codice, io non potrei davvero acconsentire.

Io non voglio trattenere più lungamente il Senato sopra questo oggetto, sul quale hanno già parlato altri onorevoli Senatori; lo scopo per cui ho preso la parola, è stato che, se la Commissione e il Ministero non intendono di portare a questa parola *artificio* una qualche modificazione la quale indichi a vera colpa e contenga una vera ragione di punire, in quel caso pregherei l'onorevole Presidente di mettere ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, che ne domanda la soppressione, ed io darò a questo il mio voto favorevole, poichè io propongo la soppressione della parola *artificio*, qualora questo artificio non sia

qualificato come fraudolento, e come tale da essere punito.

Per mio conto non voterò mai in un Codice un'espressione così vaga, e nel tempo stesso così assoluta, la quale può dare ai padroni un'autorità talmente eccessiva sopra i propri operai da poterli far chiamare in giudizio per qualunque tentativo che essi potessero fare nel senso di un miglioramento della propria sorte. Il rigetto della parola *artificio* dispenserebbe anche dal dover dare tutto il peso che possano meritare alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pescatore.

L'onor. Senatore Pescatore diceva: ma anche i padroni possono usare questi artifizii.

Ora, quando voi escludete questa parola, ritorna tutto nel diritto ordinario e naturale.

Non v'ha dubbio che vi sieno tali casi nei quali questa parola nel Codice potrebbe giovare alla pubblica giustizia; ma che perciò? La giustizia umana non può giungere a tutto, ed in materie di affari, meno se ne mischia e meglio è.

In materia di affari, in materia di transazioni, lasciate che siano fatte dagli operai coi loro padroni o da commercianti fra di loro; il lasciarli accomodare fra di loro è il meglio che possiate fare e per loro e per tutti.

Quando eccedono i limiti concessi alla trattazione degli affari, quando violano le leggi per turbare l'ordine pubblico, allora la legge ha perfettamente ragione d'intervenire; ma quando questo non succede, vale assai meglio all'autorità di non mischiarsene e sopra tutto di non mischiarsene con mezzi così indeterminati e con formole così vaghe.

Se la Commissione non vuole fare alcuna modificazione, io prego l'onorevole Presidente di mettere ai voti l'emendamento Sineo perchè io possa votare con quello la soppressione della parola *artificio* dall'art. 318.

PRESIDENTE. L'onor. Pescatore propone si dica: « Sarà punito con la detenzione da 4 mesi a due anni qualunque operaio o padrone, o qualunque altra persona che per mezzo di violenze o minacce ecc. »

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Ciò solo che io voglio dire all'onorevole Vitelleschi è che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

quando la legge parla di artifici, necessariamente si riferisce ad un fatto doloso, perchè dove non è dolo, non vi può esser reato, nè quindi può accadere che nasca equivoco sulla intelligenza della parola *artificio* dovendosi intendere che si allude ad un artificio doloso; se fosse altrimenti non vi sarebbe un reato. Questa parola adunque include l'elemento del dolo.

Quanto alla proposta dell'onorevole Pescatore, io credo che sia perfettamente inutile. Certo se per accennare gli autori dello sciopero, egli dice gli operai, i padroni degli opifici e qualunque altra persona, viene a dire chiunque commette questo reato. Io però non faccio eccezione su questo emendamento, perchè infine lascia le cose come sono.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta la proposta dell'onor. Pescatore?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo conveniente di sottoporre al Senato qualche osservazione su questo grave argomento, abbenchè sia persuaso che le dichiarazioni fornite dall'onorevole Relatore abbiano posto in chiaro il concetto di questa disposizione.

Io non sono sorpreso che la materia degli scioperi, che ha occupato lungamente e vivamente ai nostri giorni i governanti, abbia fornito in quest'Assemblea argomento a gravi osservazioni intorno alla legge penale che è diretta a reprimere siffatta maniera di reati. Ben ho ragione di maravigliarmi che l'onorevole Vitelleschi abbia mostrato di credere che non convenga regolare questa materia con disposizioni generali in un Codice penale.

Quest'osservazione è già stata fatta altre volte dall'onorevole Vitelleschi nel corso della discussione del progetto. Dessa si riferisce in generale al metodo della codificazione penale, è io penso che l'onorevole Senatore sia in errore. E in vero, ammesso il sistema di codificazione nella legislazione, ne consegue che si debba in un Codice comprendere tutto ciò che riguarda la materia che ne forma il soggetto, tutto ciò, voglio dire, che riguarda quel campo legislativo, a cui si deve applicare un Codice.

So benissimo che alcuni popoli, anche recentemente, non hanno creduto conveniente di adottare il sistema della codificazione, perchè hanno pensato che fosse più opportuno il provvedere ai bisogni sociali con leggi separate e distinte applicabili alle diverse materie, e, trat-

tandosi, per esempio, del diritto penale, hanno preferito fare leggi speciali che si applicassero alle diverse specie di reati. Ciò intendo e parmi ben naturale. Ma ciò che non posso intendere si è, che quando un popolo si determina, come l'Italia ha fatto, a regolare il diritto penale con un Codice, si debba escludere da questo una specie di reati abbastanza comune e conosciuta come è quella dello sciopero.

Secondo i principî i più noti e i più comuni della codificazione si devono comprendere in un Codice, lo ripeto, tutte le materie che sono contenute in quel ramo legislativo, a cui il Codice si riferisce. Quelle sole materie non vi si devono comprendere, che è mestieri diversamente regolare secondo le condizioni delle diverse parti di uno Stato. In questo caso non è possibile di inserire in un Codice quella materia la quale non può con regole comuni ed uniformi essere determinata.

Ma noi non ci troviamo in uno di questi casi; come io diceva poc' anzi, il reato di sciopero è tale, che può e deve essere regolato con norme comuni per tutto il Regno; quindi si avrebbe una lacuna nel Codice, quando questo reato non vi fosse compreso. So che vi furono dei Codici, che non se ne occuparono; ma perchè ciò è avvenuto? perchè la piaga degli scioperi non si era ancora manifestata a tale grado da dar luogo a sanzioni penali; ma ora che nel seno della moderna società non solamente si è manifestata, ma ha preso delle proporzioni abbastanza larghe ed inquietanti, sarebbe molto improvvido quel legislatore il quale credesse di non darsene pensiero nel Codice.

Fatte queste poche osservazioni, le quali desidero che giovino a chiarire il principio direttivo del metodo generale del progetto, verrò a fare poche considerazioni intorno all'articolo che stiamo discutendo. Io credo che se si esaminano bene tutte le osservazioni che sono state fatte sopra di esso, il dissenso tra i diversi oratori consiste piuttosto nella forma che nella sostanza. Ritengo che tutti siamo d'accordo nel voler punito lo sciopero cagionato con mezzi illeciti. Tutti annoveriamo tra questi mezzi senza veruna differenza le violenze e le minacce. Ognuno comprende, che sopra la illegittimità e reità di questi mezzi non si possa muover dubbio, ma havvi un mezzo sul quale

sono stati sollevati vivi e gravi dubbi e questo si riferisce agli *artifizii*.

Io credo che i dubbii sollevati a tale riguardo, dipendano essenzialmente dall'aver voluto considerare il concetto degli *artifizii* in modo troppo astratto e generico.

Come osservava molto opportunamente l'onorevole Relatore della Commissione, quando in una legge penale il legislatore parla di *artifizii*, non si può e non si deve intendere se non di quegli *artifizii* che sono dolosi e fraudolenti. Noi facciamo un Codice, o Signori, perchè sia posto nelle mani di magistrati savi che lo debbono applicare, e dobbiamo quindi tenere per certo che questi magistrati conoscano i principii comuni e volgari del diritto penale. Fra questi è principale il principio che non havvi reato dove non vi ha dolo, dove non vi è il deliberato proposito di infrangere la legge, e di raggiungere quello scopo colpevole che la legge penale vieta.

Quando questo sia ritenuto, per costante la parola *artificii* adoperata nell'art. 318, quale altro senso potrà mai avere nella pratica, se non quello di designare i raggiri, le frodi, le macchinazioni che, senza assumere carattere di violenza e di minaccia, abbiano però il carattere egualmente biasimevole e punibile di imporre con modi illeciti e contrari alla morale e al diritto uno scopo ingiusto, quale sarebbe quello di diminuire o di alzare i salari, di far cessare o sospendere il lavoro?

Se si ritengono questi principii, se si fanno questi riflessi, io credo che ogni scrupolo dovrebbe svanire intorno all'ammissione della parola *artificii*: nè penso che potrebbe mai essere considerato un *artificio* biasimevole e riprovevole in un paese libero quello che accennava l'onorevole Pescatore, di adunanze, di riunioni pacifiche, tranquille, tenute anche da operai, all'oggetto di ottenere che i loro salari sieno più equamente regolati. Ci guardi Iddio dalla tirannia di voler vietare agli operai questo mezzo legittimo di far valere i giusti loro voti!

Questo non fu mai nel concetto di chi ha compilato quest' articolo, come non è caduto certamente nella mente degli onorevoli componenti l'egregia Commissione del Senato.

Possono benissimo gli operai, come possono i proprietari, usare del diritto di riunione, ed

usare di tutti i mezzi legittimi e giusti per far valere le loro ragioni, per persuadere, se sono gli operai, i loro padroni a volere aumentare i salari; se sono i padroni, per persuadere gli operai che si sono verificate delle circostanze per le quali i salari debbono essere diminuiti.

Ma, o Signori, questi mezzi non hanno che fare con gli *artificii* illeciti e fraudolenti, con i raggiri che noi intendiamo punire. Per conseguenza, con questa dichiarazione mi pare che ogni dubbio debba venir meno e debba cessare ogni inquietudine che mi sembrava trattenere qualcuno degli onorevoli Senatori, che presero parte a questa discussione, dall'approvare quest'articolo.

Noi siamo tutti d'accordo nel fine, vale a dire tutti vogliamo reprimere efficacemente gli scioperi cagionati con mezzi ingiusti, ch'io non esito a chiamare una grave e pericolosa piaga della moderna società. A ciò e a null'altro è diretto l'articolo che discutiamo.

Che se a qualcuno rimanesse ancora qualche dubbio o timore che la parola *artifizii* nella pratica non venisse da tutti intesa nel modo che è stato spiegato, non avrei nessuna difficoltà di accettare un'altra espressione che fosse più chiara; e se taluno preferisse la parola *inganni*, per esempio, non esiterei certo a sostituirla a quella di *artifizii*, perchè nella parola *inganni* sta sicuramente più manifesta l'idea di mezzi illeciti.

Faccio però osservare al Senato che dove si tratta delle truffe, di quel reato cioè che consiste essenzialmente negli *artifizii*, si adoperano appunto le parole di *artificii*, *raggiri ed inganni*; voi comprendete che gl'*inganni* in quella parte della legge penale sono considerati piuttosto come una specie di *artificio*, e che *gli artificii* sono considerati come il genere degli *inganni*.

Questa osservazione parmi che dovrebbe meglio persuadere coloro che si dimostrarono esitanti ad accettare anche la parola *artificii*; ma, ripeto, se sembrasse più sicura, più precisa la parola *inganni* od un'altra qualunque che avesse chiaramente in sè spiegato e scolpito il concetto di manovre illecite e riprovate, io non avrei difficoltà di accettarla.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quanto al mezzo della coalizione, o più italianamente del concetto, con cui singolarmente si suol commet-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

tere questo reato, è già stato dimostrato sufficientemente dall'onorevole Commissario Regio che il § 3 di quest'articolo contempla precisamente codesto mezzo come una circostanza aggravante del reato, sia che avvenga tra padroni, sia che avvenga tra operai. E che la disposizione comprenda ambedue queste categorie di persone, è dimostrato dal cenno che fa l'articolo del doppio scopo dell'aumento e della diminuzione dei salari, essendo evidente che agli operai soltanto si riferisce l'aumento, come ai soli padroni si applica la diminuzione.

Per quanto si voglia studiare di chiarire la locuzione di quest'articolo, non si arriverà mai ad usare un'espressione, la quale sia più lata, più comprensiva di quella da noi proposta: ed una delle qualità del nostro progetto di Codice è appunto quella di aver data una figura comprensiva e generica alle sue disposizioni, invece di usare la vecchia forma minuta e casuistica che s'incontra in altri Codici ed in altre leggi penali; metodo questo che è generalmente riprovato per i pericoli e per gli inconvenienti che suole recar seco nell'applicazione della legge ai molteplici casi occorrenti.

Io non posso quindi che raccomandare alla approvazione del Senato l'accettazione di quest'articolo nella sua sostanza, consentendo soltanto a qualche maggiore precisione nel dettato, se si reputa necessaria dopo le spiegazioni che vi abbiamo sottoposte.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Dirò poche parole solamente sulla quistione se debba rimanere o non nell'articolo in esame la parola *artifici*; ed in questa parte entro precisamente nell'idea dell'onorevole Guardasigilli, anche perchè quando egli discorreva, io aveva innanzi a me l'articolo 450 che riguarda il reato di *truffa*.

L'animo mio non è tranquillo; io credo che possa essere pericoloso il mantenere così com'è scritta questa parola *artifici*, la quale pare anche a me bastantemente vaga ed astratta, perchè non è definita nella legge e si trova nel cennato articolo relativo alle truffe più specificata e più ristretta nel suo senso.

L'articolo 450 si esprime così:

« È colpevole di truffa chiunque adoperando artifici, raggiri od altri inganni atti a sorprendere l'altrui buona fede ecc. »

Quindi si potrebbe aggiungere queste ultime

parole, ovvero, se si crede, altre che raggiungano lo stesso scopo, poichè non pretendo improvvisare una parola qualunque, la quale spieghi la parola *artifici* nel senso dell'articolo del quale ho dato lettura. Epperò vorrei che la Commissione medesima se ne occupasse.

Niuno più di me ha quella grandissima stima che merita la Magistratura, ma non per questo si deve rimanere una parola nel Codice che possa dar luogo ad arbitrarie interpretazioni, tanto più che siamo tutti d'accordo nel ritenere che le riunioni, i concerti degli operai non costituiscono reato.

Quindi senza andar per le lunghe poichè lo stesso Guardasigilli conviene che si possa spiegar meglio il concetto del legislatore, ed anche perchè sia ben chiarito che la stessa disposizione abbia ad essere applicata tanto a' padroni che agli operai, io proporrei che l'articolo di cui si tratta sia rinviato alla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Attesa l'ora tarda e avuto riguardo alle osservazioni saggiamente fatte dall'onorevole Senatore De Filippo, io pregherei il Senato di rimandare a domani il seguito della discussione.

Così la Commissione e il Ministero avranno agio di esaminare di nuovo la questione, e di vedere se sia il caso di proporre una qualche modificazione o spiegazione intorno al punto che ha formato più speciale oggetto di controversia.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io avrei a fare due proposte: domando mi sia riservata la parola per domani.

PRESIDENTE. Le sarà riservata la parola.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 pel seguito della discussione del Codice penale.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

RETTIFICAZIONI.

Nel resoconto della tornata del 20 marzo, u. s., alla pag. 945, col. 1.^a linee 9, 10 e 11,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1875

alle parole: « questo progetto di legge (*Aumento della tassa di registro dovuta per le mutazioni immobiliari a titolo oneroso*) il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici; » vanno sostituite le seguenti: *il quale verrà stampato e demandato alla Commissione permanente di finanza.*

Alla pag. 964, col. 2.^a, linea 42 e seguenti, ove leggesi: « la parola *ridimazione* per la forma sia troppo generica ecc. », leggasi: « la parola *ridimazione* non sia italiana; ma non ammetto che possa essere surrogata della parola *forme*, ch'è troppo lata e generica, e non esprime quella formalità a cui si dà il nome di *ridimazione*, ecc., ecc.